

Agostiano:

Prima di entrare nel merito delle linee guida elaborata dalla commissione, vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. Prima di tutto vorrei auspicare che le proposte che verranno approvate siano basate sulla speranza ed il coraggio di guardare al futuro piuttosto che sulla paura e le diffidenze del passato. Vorrei auspicare inoltre che le scelte che opereremo non siano basate unicamente su equilibri numerici, ma soprattutto sulla incentivazione della qualità e dell'eccellenza delle strutture che andremo a costituire e che su tali criteri verranno poi valutate.

Entrando nello specifico della proposta vorrei toccare tre punti:

DIPARTIMENTO: credo che la centralità del Dipartimento nell'organizzazione della ricerca e della didattica sia uno dei punti nevralgici della nuova legge e che questo sia ben delineato nel paragrafo introduttivo del relativo articolo.

Sono convinta che il Dipartimento debba nascere dalla aggregazione di docenti appartenenti a settori scientifici omogenei in ambiti di ricerca e anche di didattica, Toglierei quindi la opzione di una aggregazione basata sulle sole esigenze didattiche, in quanto la qualità e diversità della didattica che viene offerta dalla Università è basata sullo stretto legame con la ricerca che vi viene effettuata. Sulla ricerca un Dipartimento verrà valutato, e pertanto è importante che possa essere valutato con criteri accettabili per tutti i suoi afferenti. E' auspicabile che si costituiscano Dipartimenti di grandi dimensioni, e su questo l'Ateneo può mettere in atto una politica di incentivazioni, ma solo se questi rispondono a criteri di qualità e omogeneità. La forzata aggregazione di ricercatori scientificamente molto diversi può rispondere a criteri di razionalizzazione numerica, ma non costituisce necessariamente valore aggiunto. Credo che sia meglio avere un medio dipartimento compatto e ben organizzato che un Dipartimento molto grande e dispersivo e che eliminare esperienze molto valide dal punto di vista della ricerca e dell'impatto sul territorio per mero ragionamento numerico sia sbagliato.

Temo inoltre che un Dipartimento che si renda autonomo nella organizzazione della didattica possa correre il rischio della autoreferenzialità nella scelta dei docenti e dei corsi. Concordo quindi sulla istituzione di Scuole per il raccordo tra dipartimenti coinvolti nei diversi corsi di laurea, vedendole come strutture snelle e organizzative che

possano condividere le responsabilità delle scelte didattiche operate dai Dipartimenti.

SENATO: Concordo con l'impianto dato nel documento che evidenzia la centralità del Senato come organo di indirizzo della politica universitaria nel suo complesso. Per questo è importante che i suoi membri possano essere eletti in modo da rappresentare tutte le categorie e le aree culturali presenti nella nostra Università. Trovo che entrambe le proposte contenute nel documento rispondano a questa necessità. Opterei comunque per una elezione da parte delle aree e non delle macroaree dei propri rappresentanti, sia per assicurare la presenza di tutte le aree CUN all'interno del Senato, sia per un rapporto più diretto dei rappresentanti con il proprio elettorato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

La proposta che vede l'ingresso di 4 esterni, se scelti tra persone che coniughino competenze nel campo della organizzazione (anche della ricerca) con un curriculum personale che evidenzi l'applicazione e il rispetto di principi etici nella loro attività professionale non mi spaventa, anzi può ancora una volta permettere all'Università di uscire da una tendenza alla autoreferenzialità che ci è stata più volte contestata.

Poiché il Consiglio ha, nella divisione dei compiti che la legge richiede, il ruolo di decisione ultima su tutti gli aspetti economici e finanziari ed è quindi responsabile della correttezza del bilancio, trovo una forzatura l'elezione dei 4 interni per categorie, in quanto stabilisce il principio, che non condivido, che i membri del consiglio non debbano lavorare nell'interesse di tutti ma debbano invece operare nella tutela della categoria di appartenenza. Questa esperienza è stata già fatta in passato e non credo che abbia dato buoni frutti!

Intervento Berardi seduta Senato Accademico 13/09/2011

Il senatore Berardi, nell'associarsi ai ringraziamenti alla commissione per l'attività sin qui svolta, comprende la grande difficoltà, se non l'impossibilità, di pervenire, su temi di così grande portata, ad una proposta condivisa da tutte le componenti dell'ateneo. Ritiene, peraltro, che qualsiasi forma di compromesso cui si pervenga nell'ambito dei lavori di revisione statutaria debba salvaguardare la coerenza dell'impianto complessivo che si intende costruire.

Ciò premesso, egli condivide le perplessità manifestate dal prof. Corvaglia nella parte iniziale del suo intervento, rilevando come, nel complesso, la proposta appare molto condizionata da esigenze di mediazione tra le diverse categorie e gruppi di interesse interni e tende in buona parte a riproporre, nel nuovo sistema ordinamentale definito dalla legge n. 240/2010, le logiche di fondo dell'ordinamento previgente.

Entrando nel merito del documento, il senatore Berardi si sofferma sui tre aspetti principali riguardanti le modifiche statutarie: la ripartizione delle funzioni tra Senato accademico e Consiglio di amministrazione; la composizione di tali organi; l'assetto organizzativo della didattica e della ricerca.

In ordine al primo punto, la bozza presentata è in linea con il principio ispiratore della legge n. 240/2010, improntato alla separazione delle funzioni del Senato accademico, di tipo consultivo e propulsivo, e del CdA, cui spettano, invece, i compiti deliberativi propriamente intesi.

Per quanto concerne la composizione del Senato accademico, la proposta n. 2 sembra più aderente al dettato normativo in quanto garantisce una maggiore rappresentatività delle aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. Nondimeno sarebbe preferibile una composizione più snella dell'organo, con un numero di componenti inferiore a quello massimo previsto dalla legge.

In merito alla composizione del CdA, ed in particolare al numero dei componenti esterni, la proposta della commissione appare tecnicamente corretta poiché favorisce il superamento dell'autoreferenzialità istituzionale e una maggiore indipendenza dell'organo amministrativo. Al riguardo, pur comprendendo le osservazioni di alcuni senatori circa la difficoltà di attrarre nel mondo universitario personalità esterne di alto profilo, egli ritiene che tale criticità comunque non giustifichi una limitazione aprioristica del loro numero al "minimo di legge". Piuttosto si potrebbe prevedere a statuto il numero minimo di tre consiglieri esterni, lasciando alla commissione di garanzia la facoltà di ampliarlo sino a quattro nel caso vi siano candidati di elevato spessore. In quest'ottica non sembrano, tanto meno, condivisibili spinte volte a ridurre il numero dei membri del CdA al solo fine di ridurre la presenza di alcune componenti, come gli esterni o la rappresentanza studentesca. La riduzione del numero dei componenti il CdA dovrebbe, infatti, fondarsi su ragioni attinenti all'ottimale funzionalità dell'organo amministrativo in rapporto alla complessità dell'università, ma, per un mega ateneo come quello barese, sembra congruo il numero di undici componenti, che garantirebbe un confronto più ampio e una migliore dialettica all'interno dell'organo collegiale.

Per quanto riguarda la componente interna è evidente il tentativo di sovrapporre il tradizionale criterio della rappresentanza di categoria su quello della competenza, che invece dovrebbe caratterizzare il nuovo sistema di governance. Sul punto, tuttavia, il senatore Berardi nutre forti dubbi che tale soluzione possa produrre risultati efficaci, in termini di governance orientata ad una visione sistemica dell'amministrazione universitaria, perché, in base alla proposta in esame, il criterio di appartenenza alle categorie tenderà comunque a prevalere su quello della competenza. Ad ogni modo, se quello prospettato vuole essere un compromesso che mira a favorire una "governance partecipata", che è concetto diverso da quello di "governance di rappresentanza", ritiene utile apportare al testo alcune parziali modifiche e integrazioni che esplicitino tale finalità. Pertanto propone di apportare le seguenti modifiche all'articolo dedicato al Consiglio di Amministrazione, relativamente alla parte sulla sua composizione:

- riformulare la lett. c) come segue: *"quattro componenti nominati nell'ambito del personale appartenente ai ruoli dell'Università di Bari, di cui un professore di I fascia, un professore*

di II fascia, un ricercatore a tempo indeterminato ed uno scelto tra il personale tecnico-amministrativo”;

- dopo la lettera d) inserire la seguente formulazione: *“Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione agiscono esclusivamente per il perseguimento ottimale dei fini istituzionali dell’ateneo e non in rappresentanza di categorie o interessi particolari”.*

Proseguendo nell’analisi, il senatore Berardi condivide la procedura di individuazione degli amministratori da parte di una commissione di garanzia, anche se la composizione della stessa, così come configurata dalla proposta, potrebbe creare una eccessiva influenza del Rettore nella nomina del CdA. Pertanto sarebbe preferibile, quantomeno, che nella commissione non figurino il Rettore, al fine di assicurare una maggiore indipendenza del CdA da quest’ultimo, in linea con il principio di equilibrata ripartizione dei poteri istituzionali, secondo cui il vertice esecutivo dell’organizzazione (Rettore) risponde al vertice strategico (CdA) dell’attuazione degli indirizzi da questo definiti.

Infine, con riferimento all’assetto dei dipartimenti, il senatore Berardi ritiene che si debbano meglio chiarire i criteri di affinità disciplinare da seguire nelle aggregazioni dei docenti. Al riguardo, nel rimarcare come la legge n. 240/2010 non abbia modificato il concetto di affinità disciplinare contemplato nel D.P.R. n. 382/1980, è dell’avviso che i criteri di aggregazione disciplinare introdotti con le modifiche statutarie adottate dal Senato accademico nel 2010 possano ben sposarsi anche con il nuovo ordinamento. In ogni caso egli esprime perplessità sulla formulazione della bozza statutaria nella parte in cui prevede che l’omogeneità dei settori scientifico-disciplinari, ai fini delle afferenze dei docenti ai dipartimenti, possa riferirsi, alternativamente, agli “ambiti di ricerca” e “all’erogazione dell’offerta formativa”. Se così fosse, infatti, significherebbe che potranno costituirsi dipartimenti omogenei sul piano scientifico-disciplinare solo rispetto a finalità didattiche, attuando una sorta di “facoltizzazione” degli stessi, che andrebbe a danno della ricerca.

Senato Accademico 13 settembre 2011

Stefano Bronzini

Vorrei esprimere tutto il mio sincero e vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla commissione sia nella composizione ufficiale sia in quella allargata. Grazie davvero a tutti, ai dirigenti, al personale tecnico che ha coadiuvato la commissione, e un particolare grazie a Lei, Magnifico, per averci esposto e illustrato le linee guida. Il disegno tracciato individua la direzione e quindi ci permette di comprendere il senso degli adeguamenti alla vigente normativa, come recita la legge, del nostro attuale statuto. Il compito delle linee è appunto quello di guidare alla articolazione finale di uno Statuto condiviso dalla comunità universitaria e anche, quale ulteriore conferma di una volontà di adeguamento ai nostri tempi. Ottima ritengo sia stata l'idea di aver organizzato incontri con tutti coloro che possono darci utili suggerimenti in merito all'università. Forse deludenti sono stati gli esiti se si escludono alcune idee in merito a incontri futuri e tavoli tecnici permanenti.

Una considerazione preliminare.

Qualcosa è cambiato nel mondo e anche nel nostro da quando la Lego ha mutato la sua offerta commerciale: prima si vendevano singoli mattoncini e si dava libero sfogo alla immaginazione, ora è preminente la vendita di confezioni che impongono una sola costruzione. Ci sono persino le istruzioni che considerano la variante un errore. Ecco dobbiamo ammetterlo: si è esaurito il tempo della Lego ed ha avuto la meglio il Risiko, gioco certo che prevede concentrazione e abilità, oltre a innate capacità strategiche e di alleanze. C'è un limite però: nel Risiko c'è chi vince e c'è chi perde, chi viene escluso dopo poco e chi resiste più a lungo, ma alla fine c'è un vincitore. Invece con la Lego vincevano tutti. Il gioco era nel costruire.

Questo non è un paradosso ma allude ad un nota molto malinconica. Mi aspettavo che le linee guida fossero organizzate in modo diverso. Iniziando da una relazione attenta e dettagliata che fornisse elementi di analisi su alcuni difetti storici del nostro sistema e si aprisse ad un ridefinizione della nostra università. Chi ha condiviso, seppure parzialmente, l'esperienza del bilancio sociale, egregiamente guidata e curata dal professore Longobardi, lo sa bene che numeri e dati raccolti raccontano la storia del nostro ateneo e evidenziano bene successi e anche difetti o limiti che ci hanno condotto ad un necessario e rigoroso cambio di rotta. Alcuni limiti sono figli di errori, altri di impianto proprio dello statuto. Sarebbe stato il caso di analizzare la storia del nostro ateneo almeno degli ultimi quindici anni per comprendere che la filosofia dello statuto doveva essere definita da una analisi del pregresso e da una idea attuale di università e della sua funzione. Ecco, forse mi attendevo un documento che non ci facesse discutere di una, due o tre ipotesi oppure di percentuali e rappresentanze, qualcuna dal sapore di vigilanza che mortifica l'insieme, e invece che ci mostrasse un progetto, una idea di università adeguate alla difficile stagione. Una idea della università che invece non ritrovo in queste linee guida.

Pertanto non farò obiezioni alla pur debordante questione della composizione degli organi che, immagino, sia esito di una complessa discussione e di una meritoria attività di mediazione. Dopotutto la commissione era composta, per nostra scelta, da componenti eletti dalle aree e quindi i colleghi sono stati coerentemente al loro mandato, portatori di interessi e necessità del loro elettorato. Punto cruciale: le rappresentanze devono rappresentare, anche per questo deve essere chiaro chi si rappresenta. Non dimentichiamolo.

Non mi soffermerò sulla composizione e le rappresentanze: approvare o bocciare uno statuto misurando il proprio giudizio sulla opportunità della presenza di un collega, provenisse dai ruoli dei professori, ricercatori o personale tecnico-amministrativo, non è certo adeguato al compito affidatoci. Diversamente rivolgo lo sguardo agli studenti che, come li esterni, essendo fuori dai ruoli strutturati vedono garantita dalla legge la loro presenza negli organi. Tre sono per me i sottoinsiemi: studenti, esterni e strutturati.

Non ho intenzione, però, di soffermarmi sulla composizione degli organi, intervenendo sulle proporzioni proposte dalla commissione tra strutturati, studenti e esterni, lì dove sono previsti.

Vorrei invece esprimere una perplessità su altro e, per farlo, devo prendere spunto da una domanda: andava tutto molto bene nella nostra università oppure è stato difficile immaginarsi diversi da come si era? Tolte le proporzioni e i collegi elettorali, non individuo, probabilmente per mia incapacità, quel colpo d'ala tanto atteso allorché si è affrontata la revisione del nostro statuto. L'attuale Statuto da tutti era considerato inadeguato ai nostri tempi.

Riforma o non riforma, il nostro statuto era da rivedere. Lo dimostrano i tanti interventi che, meritoriamente sollecitati da Lei, Magnifico Rettore, abbiamo realizzato nel corso di questi anni cercando di adeguare lo statuto al nuovo assetto universitario e alle esigenze emerse.

Uno degli interventi resisi necessari riguardava proprio la composizione dei dipartimenti. Quando si decise di intervenire, la legge era all'orizzonte e si annunciava il tema: noi però decidemmo di avviare un processo di razionalizzazione dipartimentale. Qualcuno disse che si dovesse aspettare la riforma. Non lo condividevo. Ribadisco il mio convincimento ancora adesso: l'idea che si dovesse cambiare e anche con urgenza emergeva ancor prima del varo della legge. Si doveva prescindere dalla riforma perché la questione del numero rimandava ad una urgenza di disegnare una organizzazione diversa. Per farlo, si doveva avere il coraggio di immaginarsi diversi. Mi era allora, ancora adesso lo è, difficile pensare che il cambio fosse imposto dalla legge e non fosse l'esito di una nostra capacità prospettica. La legge avrebbe potuto imporre il numero minimo, ma l'esigenza di razionalizzare l'organizzazione era desumibile osservando la mappa del nostro ateneo.

L'ombra della legge però dava alcune proiezioni: si parlava di 45 unità, la legge avrebbe poi imposto 40, ma noi facemmo due conti intercettando anche i dati del nostro bilancio. L'esito di questo confronto ci portò ad alzare la soglia, certi che uno statuto dovesse saper guardare oltre l'oggi perché in futuro l'emorragia del personale, docente e tecnico-amministrativo, avrebbe mutato i numeri del nostro organico. 50 era un numero frutto di una valutazione e anche avremmo potuto dire 60 oppure 70, anche 80, perché allora tutto era possibile. La questione imponeva invece che non si desse libero sfogo al tutto, ma si ragionasse volendo individuare una strada che non ci costringesse a chiudere un occhio, come è stato fatto in passato, su strutture dipartimentali sottodimensionate e soprattutto non desse vita ad una deriva imbarazzante perché poco funzionale ai servizi annessi all'attività dipartimentale per certi versi. Evitare che le regole tracciate fossero aggirate con complice trascuratezza. Insomma la questione non era di resistere, ma di disegnare un nuovo assetto che valorizzasse competenze e servizi finalizzati alla ricerca e che avrebbero, con la riforma, reso più agevole l'attività dei dipartimenti annessa alla offerta formativa. Vedete la questione dei numeri, qualsiasi numero utile alla vita di un dipartimento deve seguire quella che rimanda ad un'idea e alle sue implicazioni. La moltiplicazione di strutture, la frammentazione dell'insieme è la via da percorrere? Non lo ho mai creduto, anzi ho sempre pensato che, qualsiasi sia la casa dove vivo, il mio modo di vivere sia diretto da quello che penso e immagino. Quindi non abbiamo saputo dire a noi stessi che la parcellizzazione abbia come conseguenza una maggiore complessità dell'intera macchina. Non abbiamo saputo immaginare che le strutture dipartimentali potessero avere regolamenti diversi da quelli attuali. Abbiamo solo pensato a definire un numero adeguato al modello dato e alle contingenti, spesso personali, esigenze. L'esito non poteva essere diverso: si è fotografato il presente e si è cercato di adeguarlo alla riforma. La legge dopotutto non è coraggiosa, anzi, parlando di adeguamento degli statuti non impone particolari doti prospettiche, solo aggiustamenti. Siamo stati ligi al mandato: lo dico immaginando la contraddittoria posizione di chi ha più volte polemizzato con i costi della politica e poi, pur avendone l'occasione, si è fatto dettare la strada dai numeri massimi indicati nella riforma, forse sapendo che la propria quota parte si misurava in percentuale. Non più di 35 componenti il Senato Accademico, recita la legge, e guarda caso proprio 35 sono state le sedie occupate, non una di meno. Anche esteticamente fa una certa impressione che si sia stati così ligi e non sia saputo avere uno spunto di immaginazione. Noi avevamo bisogno di maggiore coraggio, la commissione non ha colpe: siamo noi ad aver dato un mandato trattenuto da innata paura al

cambiamento. Vedere l'oggi è utile certo, ma uno statuto doveva proiettarsi in un tempo più esteso.

L'abbassamento a 40 unità per un dipartimento, infatti, allude ad una scelta di comodo e per certi versi ad una resa. Iniziamo da qui. Sì, perché l'impianto di uno statuto impone di muoversi in prospettiva. Proiettare lo sguardo oltre il presente prevede senso di responsabilità e anche, quello che ritengo fondamentale della nostra attività intellettuale, estensione dello sguardo.

Appunto la questione non era di 40 o 45 o 50 oppure 100. La questione era se avremmo saputo portare a sintesi il nostro continuo fare e disfare, spesso dettato da trattative svolte nei corridoi della nostra università. Questione irrisolta e spesso aggirata da ipotesi fondate solo sui numeri. Il nesso tra gli organi, la questione dei regolamenti è rimasta irrisolta e inevasa. Lo ha dimostrato l'amministrazione che non ha saputo, non certo per incapacità, ma per predisposizione a separare le scelte politiche da quelle amministrative, appunto non ha saputo dare risposte ai processi virtuosi deliberati dagli organi. La gestione, termine delicato anche nella versione che ne offre la legge, deve saper ben saldare l'azione gestionale alle linee d'indirizzo dettate dagli organi. Disegnare diversamente i dipartimenti, non ne faccio una questione di numeri, badate bene, doveva corrispondere a interventi di riorganizzazione che prendessero le mosse da una rivisitazione degli stessi regolamenti. Cosa significa? Allude ad anticipare le questioni, anche normando ciò che invece è affidato con buona pace di tutti alla consuetudine. La risoluzione dei problemi non è un buon inizio: si dovevano governare i processi e non risolvere i problemi man mano che sorgessero. Pochi regolamenti sono stati rivisitati. L'accorpamento di strutture dipartimentali ha dato origine a contenziosi sulla distribuzione dei locali o delle biblioteche. Il colmo, si litigava per spazi diventati propri per uso capione perché, in molti casi, non esiste delibera o quant'altro che attribuisca gli spazi ad un dipartimento; è stato consentito, anzi abbiamo legittimato i contenziosi ponendoci come arbitri invece di cogliere che fossero frutto di equivoci. La consuetudine appunto era la regola. Mi dispiace dirlo: anche nel disegnare questo statuto, abbiamo cercato di adeguare le disposizioni di legge affinché la nostra comunità potesse essere garantita dalla consuetudine. Il Rettore, in quella ipotesi di trasformare le facoltà in dipartimenti, forse non una cattiva idea, anche se avrebbe potuto pensare a trasformare le facoltà, 15, in 12 scuole, tante ne prevede come tetto massimo la legge, suggeriva di difendere l'esistente. Chi ha avuto l'onore di lavorare con lui, in facoltà e poi nel rettorato sa bene che c'era saggezza e conoscenza della nostra università: in quella proposta c'era infatti la presa d'atto che la nostra università non era pronta al cambiamento. Certo il cambio di passo è stato meritevole di lode, alle volte non da tutti condiviso, forse persino subito, in ogni caso si è potuto realizzare, ma l'impianto non si è potuto toccare. Il nostro Rettore aveva avuto l'esatta percezione dei desiderata della nostra comunità universitaria. Non sappiamo proprio immaginarsi diversi: ad esempio, l'arroccamento su un modello parcellizzato in tante piccole biblioteche non si riesce proprio a scardinarlo. Non sarebbe più bello alleggerire i dipartimenti che andranno in overbooking dovendo curare anche l'offerta formativa?

Certo le scuole avranno un ruolo di raccordo. Il doppio canale però che permette ad alcune strutture dipartimentali di esimersi dall'appartenere alle Scuole sollecita alcune perplessità. Abbiamo la capacità amministrativa di organizzare una doppia velocità? Se oggi forse è immaginabile, non lo sarà di certo in un imminente futuro quando le restrizioni di bilancio impediranno di ampliare l'organico del nostro Ateneo. La scuola nella mia idea infatti non prevede che un dipartimento non possa presentare un percorso formativo fatto in prevalenza dai suoi componenti. Non è questa l'idea: la scuola dovrebbe garantire l'armonizzazione organizzativa dell'offerta formativa costituita da uno o da più dipartimenti. Non posso celare che quando lo statuto sarà approvato, dovremo ben presentarlo e farlo comprendere ai nostri studenti e alle loro famiglie. I doppi binari non sono esclusivamente un problema interno, alludono ad uno sforzo di comprensione del sistema che deve essere facilmente illustrabile all'esterno. Alle volte penso che l'annosa questione che si rivolgono le famiglie dopo la licenza superiore tramonterà per sempre: non si dovrà più interrogarsi su quale facoltà sarà scelta dai propri figli, ma quale corso

frequenterà. Non è una questione irrilevante che sarà bene aver presente nella formulazione di differenti organizzazioni.

Nella composizione degli organi, nelle proporzioni e nella giusta idea che le questioni fossero rappresentate, qualcosa delle soluzioni adottate per il Senato non mi è chiara. Le macroaree sono collegi elettorali, fossero 5 o 4 o fossero 2, e quali questioni rappresenterebbero in Senato?

3 docenti per macroarea. Le domande sono: quali questioni rappresenterebbero i tre eletti dalla macroarea? E poi: come farebbero a acquisire pareri o a dare indicazioni delle delibere prese in Senato se la macroarea è un puro collegio elettorale? I processi democratici prevedono la responsabilità della decisione e il controllo sulla attuazione delle delibere prese. Come faranno a sapere i nostri colleghi cosa si decide in Senato?

Erano aspetti critici già presenti nel precedente statuto per quanto concerne le rappresentanze di area, ma con una lieve differenza: se anche noi, infatti, rappresentiamo colleghi e non abbiamo dietro di noi alcun organismo deliberante, non dobbiamo dimenticare che abbiamo sempre lavorato, cercando un punto di incontro tra esigenze e questioni di un'area scientifica, rappresentando appunto una specificità e presentandola in Senato perché deliberasse: non eravamo la maggioranza in Senato e proponevamo ipotesi di delibere senza avere pesi diversi. RICORDO e ringrazio sia i colleghi del Consiglio di Amministrazione sia la professoressa Agostiano di aver, proprio nell'ultima distribuzione di borse di dottorato, voluto testimoniare l'esigenza di incrementare il numero di borse per necessità emerse nell'ambito della internazionalizzazione. Grazie anche a lei Magnifico che condivise la questione espressa dai rappresentanti di area, appunto da una compagine che non misura i muscoli o i pesi, ma affronta e risolve le questioni. Con una divisione per macroaree questo potrà avvenire? Quali saranno i componenti che proporranno la divisione delle borse DI dottorato o degli assegni di ricerca? Si attribuiranno alle macroaree? Solo dubbi, ma che si annidano nella mia lettura delle linee guida.

C'è un gap pericoloso tra rappresentati e rappresentanti. In mancanza di una rappresentanza, quali erano i presidi delle facoltà, tutte le facoltà, cioè dei colleghi che stavano nelle facoltà e deliberavano, i dubbi aumentano e li devo estendere anche alla soluzione che prevede i rappresentanti di area e i direttori. I direttori così come vengono eletti non rappresentano tutti i dipartimenti, solo 10. Qualcosa non torna e soprattutto qualcuno e qualche questione non avranno voce in senato.

I rischi sono riconducibili anche alla seconda ipotesi: almeno però i numeri potrebbero giocare un ruolo importante. Solo 12 rappresentanti che potrebbero essere suddivisi tra le due categorie, associati e ricercatori. 6+6 oppure 4+4+4. Insomma svincoliamoci dall'idea che i rappresentanti in senato debbano svolgere il ruolo sindacale e immaginiamo il senato come un organo politico dove si discute di ricerca e di didattica.

Il consiglio di amministrazione previsto dalla legge avrà compiti diversi da quelli che aveva nel precedente statuto eppure è stato immaginato con la stessa composizione per categorie con la sola inclusione degli esterni imposti dalla legge. Altrimenti probabilmente neanche questa variante sarebbe stata inserita. Ricordo che al consiglio sono attribuite (lettera h)...

le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d);

La barra del timone che deve mantenere ben salda è quella relativa alla definizione degli indirizzi sia finanziari sia strategici e poi, una volta definite le scelte dovranno essere realizzati dal Direttore Generale che, come recita la lettera n:

sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gestione e amministrazione sono termini importanti e qui la legge allude ad una diversa funzione del direttore generale rispetto la tradizione del direttore amministrativo. Poche righe che però mutano di non poco l'idea di università e delle diverse funzioni e responsabilità.

Fermo restando che le omissioni delle leggi creano spazi bianchi che si possono forse riempire. Inizierei dalla possibilità di sfiducia del Rettore, garantita per legge, che ha il Senato. Anche oggi è possibile. Cosa che non è possibile oggi e non è possibile neanche nella revisione proposta oltre che non citata nella legge, è la possibilità di revoca del mandato da parte del Senato nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Strano, ma la scelta dei componenti il consiglio coinvolge, almeno in una prima cernita, proprio il Senato. Indica il Senato la rosa e poi non è concesso porre la sfiducia al consiglio di amministrazione che non abbia raggiunto i risultati? Anche chi è dotato di poca fantasia può facilmente immaginare quanto sia contraddittorio e quali possano essere le ricadute poco piacevoli se si pensa che il Consiglio di Amministrazione ha il compito di scegliere il Direttore Generale.

Se, infatti, prima il Consiglio di amministrazione doveva deliberare ad esempio, sulla questione inerenti gli spazi o il personale e il Rettore doveva "curare che fossero eseguite le deliberazioni degli Organi di governo", da ora il Consiglio tratterà gli indirizzi e il Direttore Generale dovrà gestire l'applicazione delle delibere.

L'attività della nostra Università muta e non di poco: muoiono tutte le commissioni miste e si crea una netta separazione tra organi che, nella storia degli ultimi vent'anni, pur con diverse competenze e responsabilità, erano compartecipi delle scelte. Oggi non sarà più così. Questo allude ad una ampia gamma di questioni. Lasciamo perdere chi deve sedere in quegli undici posti disponibili che diventano 10 e poi 8, avendo la legge garantita la presenza del rettore e di 2 studenti. Quindi lasciamo perdere gli 8 di cui almeno 3 devono essere esterni. Quindi diciamo lasciamo perdere le 5 sedie, numero massimo che possono essere assegnate agli strutturati. E cerchiamo di comprendere il profilo utile di chi si dovrebbe sedere.

Se, infatti, devo immaginare che il prossimo consiglio di amministrazione apra bandi pubblici e poi, dopo tutte le procedure di selezione e individuazione dei suoi componenti, scelga personalità del più alto profilo perché si mettano a discutere se il corridoio A debba essere uno spazio attribuito ad un dipartimento o ad un altro, allora credo proprio che mi limiterei al numero minimo di esterni e possibilmente sceglierei quelli senza figli in modo che a Natale non possano, narrando una riunione di consiglio di amministrazione, far ridere figli e nipoti. Il consiglio di amministrazione ha un ruolo strategico che non deve prevedere la salvaguardia di posizioni di categoria, ma debba avere ben chiara funzioni e ruolo dell'università.

L'idea di un consiglio di amministrazione proposta dalla legge, non ci vuole un esperto per dirlo, è proprio diversa da quella che il precedente statuto ha sancito. Ecco il perché quando fu disegnato, si inserirono le categorie: oggi forse si doveva comprendere che la legge dà funzioni e attività al consiglio di amministrazione molto diverse da prima. Una analisi delle mansioni e compiti del consiglio di amministrazione avrebbero condotto a comprendere quanto poco confacente fosse una composizione per ruoli dello stesso consiglio. Mi dispiace dirlo ma che me ne faccio di amministratori di categoria se questi sono forse i più bravi tra una quota parte della nostra università e non i più bravi nell'amministrare in una classifica assoluta? Perché abbiamo pensato un modello dove emerge l'idea del meno peggio invece del migliore? Se forse sapessimo tutti che chi amministra deve rendere possibile le decisioni prese da un organo politico, quale è il senato,

forse ci potremo allontanare da un consociativismo che ha penalizzato ieri il nostro presente e certamente anche il nostro futuro.

I miei sono solo dubbi e perplessità che certamente gli interventi dei colleghi sapranno risolvere. Anche per questo, il mio intervento prende le forme di un invito alla riflessione e un auspicio affinché non si risolva il nostro dibattito in una sorta di referendum sulle possibilità offerte con merito e indubbiamente ampio sforzo di sintesi dalla commissione che voglio, ancora, ringraziare, ma possa offrire spunti di riflessione per un disegno della nostra università più armonico e adeguato ai nostri difficili tempi. Appunti tempi di declino della Lego in favore del meno ludico Risiko.

Grazie

Il Preside Buonavoglia ringrazia il gruppo di lavoro che ha predisposto il documento. Propone che prenda in considerazione la possibilità di elevare la percentuale dei CFU di base e caratterizzante ai fini dell'afferenza di un corso di studi ad un Dipartimento e di un Dipartimento ad una Scuola.

Più in particolare ritiene che tale percentuale dovrebbe essere almeno del 25%.

Il Preside Buonavoglia propone, inoltre, che venga codificato un sistema di Ateneo di valutazione dell'attività di ricerca dei docenti e, globalmente, di ogni singolo Dipartimento ai fini della attribuzione delle risorse economiche e di personale.

Intervento di Rocco Campobasso seduta del S.A. del 13/9/2011

Il mio sarà un intervento centrato essenzialmente sul personale tecnico amministrativo.

Tutti ricordano quanto difficile e travagliato sia stato l'iter parlamentare della Legge 240/2010, e quanto critici siamo stati tutti quanti noi, nei confronti delle norme in essa contenute.

Mi piace ricordare questo, perché mi dà la possibilità di comprendere quale sia stato lo spirito che, credo abbia ispirato i lavori della commissione, laddove ha ritenuto di recuperare le diverse lacune contenute nella legge attraverso alcune opportune integrazioni:

- Rappresentanti del personale TA nel Senato (3 componenti)
- Rappresentanti del personale TA nel CdA (1 componente)
- Rappresentanti del personale TA nei dipartimenti (min. 4 sino ad un max del 10% rispetto al numero dei docenti)

Ringrazio sinceramente la commissione per aver operato in tal senso.

E però devo anche dire che vi sono alcuni elementi contenuti nella proposta che mi lasciano perplesso:

- Per l'elezione del Rettore il voto del personale tecnico amministrativo viene sempre pesato (15%): certo è un piccolo passo in avanti visto che prima era il 12,5%, ma continua ad essere sempre una norma poco democratica e da medio evo!
- Per la composizione del CdA la formula del "4+4" proprio non la condivido. La legge prevede minimo 3 esterni, e nella proposta invece si è pensato di nominarne 4. Così facendo si potrebbero determinare scenari alquanto strani: una maggioranza, p.e. formata dai 4 membri est. + i 2 studenti!! E poi vorrei ricordare che il timore più diffuso, prima del varo della legge, era proprio quello che le università finissero nelle mani degli esterni.
- Non è citato, nella proposta, quale organo debba sottoporre al CdA e successivamente provvedere alla messa a concorso dei posti di personale TA per l'Amministrazione centrale!
- Le convocazioni ordinarie del Senato e del CdA mi sembrano decisamente ridotte! Sugerirei che ce ne fosse almeno una al mese escluso agosto.
- Assolutamente inconcepibile ed inaccettabile il divieto a candidarsi nel CdA per chi risulti "**essere rappresentante sindacale**". Ciò porrebbe tali soggetti sullo stesso piano di chi ricopre cariche politiche, unico caso di incompatibilità previsto dalla legge 240/2010.

A tal proposito, inoltre, vanno fatte alcune riflessioni: ciò varrebbe per tutte le cariche sindacali? E non dovrebbe valere anche per i rappresentanti dei docenti all'interno di associazioni con chiari scopi sindacali?

Infine, mi sia consentito dire che questa disposizione suona come una sorta di bocciatura nei confronti di tutti quei colleghi, me compreso, che nei precedenti mandati, pur ricoprendo cariche sindacali, hanno fatto parte degli organi di governo di questa Università. Posso solo ricordare che in più occasioni i suddetti

colleghi hanno dimostrato grande rispetto istituzionale, e in alcuni casi (vicenda tecnopolis – punti organico facoltà di medicina) grande senso di responsabilità. Non credo di poter affermare la stessa cosa nei confronti di alcuni docenti che in analoghe circostanze hanno preferito defilarsi uscendo dall'aula per non votare! Qualora questo divieto permanga, il mio voto, per una questione di principio di pari dignità, non potrà che essere contrario.

(x) Sugerirei, al limite, di considerare l'incompatibilità solo per tutto il periodo del mandato e non anche nella fase della candidatura. Ciò anche in considerazione del fatto che non si tratta di elezioni ma di designazione su base curricolare.

Nota(x): questo corrisponde al mio secondo intervento dopo la parziale risposta data dal Rettore

La prof. Conte interviene per sottolineare la sua preoccupazione circa le possibili ricadute di alcuni aspetti della proposta di Statuto sulla qualità della didattica, anche in relazione al reclutamento di personale docente.

In particolare si sofferma sul ruolo dei futuri Dipartimenti per l'assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore, poiché la proposta attuale recita come segue:

“il Dipartimento, previo parere dalla/e Scuola/e cui afferisce, provvede alla assegnazione dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato ad esso attributi”.

La prof. Conte si esprime circa l'opportunità di modificare il suddetto comma prevedendo il parere dei Corsi di Studio di pertinenza del Dipartimento oltre che quello delle Scuole. Ciò in considerazione del maggior peso dei Corsi di Studio per la valutazione delle reali esigenze didattiche in una particolare disciplina e nel contesto generale dei diversi insegnamenti del Corso stesso nonché della composizione delle due strutture didattiche. Infatti il Corso di Studio prevede un Consiglio composto da tutti i docenti con incarichi ufficiali (e quindi ben consapevoli delle finalità del corso di studio e delle eventuali esigenze), mentre il Consiglio della Scuola ha una composizione ristretta ai Direttori dei dipartimenti, ai Coordinatori dei Corsi di studio ed ai docenti dei dipartimenti afferenti in percentuale pari al 10% dei componenti. Tale composizione ristretta potrebbe non essere qualificata al parere specifico sull'esigenza didattica, in particolare per le scuole che coordinano più corsi di studio. In tale situazione potrebbe infatti verificarsi una “diluizione” o un sottostima delle reali esigenze didattiche.

Corvaglia:

Purtroppo le linee dello Statuto in gestazione non corrispondono alle attese della comunità universitaria. Ciò è tanto più grave perché l'università di Bari, che si accinge a varare tra le ultime il suo statuto, avrebbe potuto far tesoro dei prodotti altrui. Invece le linee sin qui presentate hanno un carattere che può ben dirsi "gattopardesco": non solo perché sembra prevalere un'istanza conservatrice (esagerati poteri alle scuole, arretramento sui membri dei dipartimenti, peso dato alle corporazioni e ai numeri rispetto alle competenze), ma soprattutto per la mancanza di coraggio che ha portato a definire gli organi attraverso una sorta di bilanciamento. Le resistenze al cambiamento vengono accolte senza colpo ferire: ogni gruppo accademico, ogni potere corporativo vince su tutta la linea: basta che un dipartimento, cosiddetto storico, non raggiunga le 50 unità perché questa cifra ragionevole sia immediatamente abbandonata. E' un brutto segnale anche per l'Italia che vuole un cambiamento.

La riforma Gemini, per molti versi assai criticabile, conteneva tuttavia un suo centro culturale: il dipartimento, che diversamente dalla struttura universitaria italiana tradizionale (che distingueva gli organi della didattica da quelli della ricerca), unificava le principali finalità universitarie. Almeno da qui occorreva partire per creare un circolo virtuoso tra didattica e ricerca. Nulla di tutto questo è avvenuto. Sui Dipartimenti si è tornati indietro rispetto ad ipotesi iniziali: la soglia è stata riportata a 40, seguendo pedissequamente la legge e...le imposizioni di qualcuno. Con il rischio di dover smantellare un dipartimento che perda un'unità. Per le scuole, si assiste ad una vera e propria forzatura della legge per ripristinare una brutta copia delle vecchie facoltà (è addirittura umoristico che la richiesta di un docente che voglia usufruire del sabbatico debba fare il giro delle sette chiese). Oltretutto c'è una tale confusione tra dipartimenti, scuole e corsi di laurea che non si capisce chi debba prendere l'iniziativa nella didattica e a chi spetti l'ultima parola.

Per quanto riguarda il CdA non si capisce perché la scelta dei membri esterni debba essere tutta affidata ad una commissione ristretta senza lasciare al Senato, in un dibattito pubblico e trasparente, l'ultima scelta (Statuto di Bologna).

Per quanto riguarda la composizione del Senato si sono create, nella prima ipotesi, maxiaree senza alcun fondamento culturale perché si doveva tener conto della numerosità delle aggregazioni (con ben altro coraggio lo statuto attuale aveva costituito aree che non tenevano conto del numero dei docenti!). Peraltro, senza sconvolgere le tradizionali maxiaree, si poteva semplicemente prevedere un incremento dei rappresentanti (docenti o direttori) una volta superata una determinata soglia lasciando le 4 grandi aree tradizionali. Nella seconda ipotesi si assiste alla singolare soluzione per cui un collegio marginale determina i membri di quello infinitamente superiore.

Purtroppo i commissari eletti nel modo che sappiamo, hanno legittimato le peggiori previsioni. Si sono rivelati portavoce delle rispettive aree di appartenenza con i loro microscopici interessi, senza assumere una piena, autonoma e responsabile rappresentanza. Non è tardi per un colpo d'ala che eviti alla nostra Università l'emanazione di uno statuto pessimo e scritto anche piuttosto male.

Il prof. Cufaro Petroni interviene e dichiara innanzitutto di trovare ormai piuttosto difficile intervenire nel dibattito sullo Statuto. Questa di oggi e' la prima vera discussione su questi argomenti mai affrontata dal Senato Accademico, e conseguentemente arriva troppo tardi per poter efficacemente influenzare l'esito del procedimento. E' vero, come e' stato piu' volte ricordato, che la Legge 240 prevede esplicitamente un apposito organo per redigere uno statuto - che pero' deve poi essere adottato dall'attuale Senato Accademico - e che in tale apposito organo non possono sedere i membri del Senato. Niente pero' avrebbe impedito un pieno coinvolgimento del Senato nel procedimento di discussione e di formazione degli indirizzi che sarebbero poi stati incorporati in un articolato dalla commissione. Peraltro una simile discussione sulle opzioni piu' importanti avrebbe potuto essere aperta in Senato (e anche in consiglio di Amministrazione) anche prima di costituire la commissione: la Legge 240 e' stata approvata a Natale del 2010. Purtroppo si e' scelto invece un percorso che ha completamente marginalizzato il ruolo del Senato, che si trovera' quindi fra qualche settimana ad approvare un testo sulla cui architettura ha potuto discutere solo ora, quando questa si e' gia' parzialmente consolidata.

Vero e' che i singoli senatori sono stati (presumibilmente, come molti altri colleghi) informati a voce dai componenti della commissione sull'andamento dei lavori, e che per vie informali possono aver fatto pervenire le loro opinioni. Ma questo non modifica affatto il giudizio sulla marginalizzazione del Senato. Infatti, da un lato discutere di quel che si sente dire a voce (e che cambia tutti i giorni) non e' la stessa cosa che riflettere su un testo scritto, ancorche' incompleto. Dall'altro una interazione individuale dei "singoli senatori" non puo' in nessun modo surrogare una discussione del "Senato" come organo nel quale si formano indirizzi, compromessi, maggioranze e minoranze. Soprattutto, poi, quando sarebbe stato opportuno evitare l'assurda frattura imposta dalla legge 240 fra un organo (la commissione) impegnato a predisporre lo Statuto, ma senza la responsabilita' di approvarlo, e un organo (il Senato) con la responsabilita' di adottarlo ma non di redigerlo. La maniera informale con la quale i senatori hanno invece interagito con la commissione puo' essere servita solo a comunicare opinioni e interessi particolari di specifici settori accademici, e non ad aprire la discussione seria e difficile di cui abbiamo bisogno. Insomma, tutt'altro che un elemento di trasparenza.

Il prof <Cufaro Petroni esprime successivamente il suo dissenso su quello che egli considera il punto centrale del nuovo statuto: I DIPARTIMENTI e i loro rapporti con le

SCUOLE. Gli articoli proposti sui Dipartimenti si limitano a ripetere quanto previsto dalla legge, e a rimandare alcuni punti spinosi al futuro Regolamento Generale. A suo parere questo e' semplicemente il segno del fatto che e' mancato il coraggio di cogliere un'occasione per cambiare, e che le pressioni della nostra comunita' accademica stanno convergendo nel tentativo di fare in modo che quasi nulla si modifichii della struttura attuale. Innanzitutto l'omogeneita' scientifica dei Dipartimenti (pur ribadita dalla legge, ma in forma ambigua) resta la chimera di sempre. Ora poi si aggiunge anche una nuova omogeneita' stabilita sulla base della "erogazione dell'offerta formativa": cioe' sulla base di corsi di laurea che nella fase attuale possono anche essere mutevoli. Inoltre la previsione di legge del numero minimo di 40 docenti rende necessario adottare misure che mantengano comunque stabili le future strutture dipartimentali.

A fronte di tutto questo si dovrebbe coraggiosamente rompere con l'abitudine inveterata di considerare i Dipartimenti come gruppi di amici che svolgono ricerche simili. Andrebbero adottate misure per indirizzarne la formazione sulla base della divisione dei saperi che (nel bene o nel male) e' codificata nei Settori Scientifico-Disciplinari nei quali sono inquadrati i docenti. Bisogna dichiarare che l'organico dell'ateneo si articola ormai per Dipartimenti, come nel vecchio Statuto si articolava in Facolta'. Non e' infatti per niente opinione comune che questo sia vero. Insomma bisogna che sia scritto da ora (e non rimandato al Regolamento Generale) che dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, chi sta in un Dipartimento non puo' piu' entrare e uscire con una semplice opzione. Data, peraltro, la regola dei 40 docenti, una liberta' come quella goduta finora, darebbe a piccoli gruppi un potere di ricatto enorme in Dipartimenti con un numero di docenti vicino al minimo. Inoltre sarebbe molto opportuno che i diversi SSD stiano "per intero" in un dipartimento e non si suddividano. La loro simultanea preesenza in diverse strutture abilitate a chiedere concorsi e ad effettuarfe chiamate non puo' che essere un a ricetta per la confusione e i conflitti.

Quando i dipartimenti fossero riformati in questo modo il loro numero non potrebbe essere molto grande (egli prevede vicino a 25), e questo modificherebbe completamente anche la discussione sulla formazione del Senato Accademico, che invece impropriamente e' stata la prima preoccupazione delle discussioni in commissione. Questa legge chiude un ciclo trentennale nel quale l'importanza della vita accademica si e' trasferita dalle Facolta' ai Dipartimenti, e quindi non e' per niente improprio pensare ad

un Senato dei Direttori, come una volta si aveva un Senato dei Presidi. Il problema delle rappresentanze sarebbe in questo modo automaticamente e razionalmente risolto. Probabilmente questi dipartimenti avrebbero anche un rapporto piu' naturale con i Corsi di laurea, e le Scuole nascerebbero cosi' solo dove necessarie come strutture di raccordo. D'altra parte queste scuole - giovera' ricordarlo - sono strutture prive di "assemblea": e' terminata l'epoca dei consigli di Facolta'. Esse si riducono piuttosto a piccole oligarchie alle quali potrebbe essere improprio attribuire poteri troppo estesi. Infine in questo modo si potrebbe evitare di introdurre ancora una volta il cosiddetto Collegio dei Direttori e Presidenti di Scuole con le inevitabili sovrapposizioni di ruoli che tali organi comportano.

Il prof. Cufaro Petroni conclude ribadendo il suo dissenso su uno Statuto che sara' approvato - egli prevede - sulla base di questi presupposti.

INTERVENTO P.1 LAURA DE MARZO - Predisposizione da parte dell'apposito Organo ex art. 2, comma 5, della Legge n. 240/2010 delle norme statutarie relative agli Organi di Governo dell'Università (Rettore – Senato Accademico – Consiglio di Amministrazione) ed ai Dipartimenti universitari – Audizione.

Ringrazio la Commissione Statuto per il lavoro fin qui svolto e colgo l'occasione per ringraziare in particolar modo gli studenti che ne fanno parte a cui oggi sento di dover rinnovare la mia fiducia e il mio sostegno. Credo che per loro questi ultimi mesi siano stati molto più difficili che per noi. In fin dei conti a noi, che a differenza loro potremo diremo la nostra in ultima istanza, dunque in sede di approvazione definitiva, è spettato solo di scoprire di volta in volta il frutto del loro arduo lavoro di mediatori e portatori delle istanze di tutti noi, che oltre ad essere tanti siamo anche molto diversi fra noi. Ad ogni modo per tutti i rappresentanti degli studenti certamente non è facile vivere questo momento di transizione, proprio in considerazione delle enormi difficoltà che tutti stiamo riscontrando nel porre le basi per il nuovo disegno di Università. Per questo ritengo che il nostro ruolo di rappresentanti degli studenti, in questa fase importante della storia della nostra Università sia fondamentale. Anch'io, in questo periodo più che mai, sento l'enorme responsabilità che deriva dalla transizione, dalla fase in cui siamo, di fatto, tenuti a decidere per il domani di chi verrà dopo di noi con la paura addosso che, costoro potrebbero anche dichiararsi insoddisfatti del nostro lavoro e delle posizioni che decideremo di assumere, anche se, come sappiamo, esse saranno frutto di una mediazione sofferta che oggi ha certamente un senso profondo, ma che domani potrebbe non essere compresa fino in fondo. Oggi più che mai sento addosso il peso della responsabilità che ho deciso di accollarmi tanto tempo fa e che da allora mi accompagna nella mia vita di rappresentante degli studenti e cioè quella di lasciare a chi verrà dopo di me un'Università migliore di quella che ho ereditato. Per questo, comincio con il chiedervi di ascoltare gli studenti con attenzione, di dare il giusto peso ad ogni loro dubbio e suggerimento, di comprendere le loro ansie e di avere immensa fiducia in loro se non altro perché gli studenti, per natura, sono i più transitori di tutti e per questo i più affidabili, perché gli unici a non avere rendite di posizione da tutelare.

Esprimo, inoltre, profonda soddisfazione per la volontà del Rettore di far incontrare il Senato Accademico con la Commissione. Anch'io avrei preferito incontrarvi non appena insediati per formulare insieme le linee guida in funzione delle modifiche statutarie, ma sento di dover ringraziare comunque il Rettore per aver messo nelle condizioni sia il Senato Accademico che il Consiglio di Amministrazione di esprimere pareri ed eventuali perplessità su una prima bozza di Statuto che non sarebbe potuta arrivare sui rispettivi tavoli se non a lavori inoltrati. Sono convinta che gli interventi di oggi si tradurranno, per tutti, in spunti di attenta riflessione e analisi.

Mi riservo di entrare nel dettaglio in sede di approvazione del testo definitivo, ma su alcune questioni vorrei mettere alcuni puntini sulle i, su altre invece chiederò chiarimenti.

Comincio con l'esprimere perplessità sulla possibilità per il Rettore di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro per ragioni di urgenza. In considerazione dell'opportunità che il Rettore ha di avvalersi dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, limiterei la possibilità di ricorrere ad altri esclusivamente previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

Sempre riguardo al Rettore e alla possibilità che egli ha di delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta comunque responsabile, valuterei l'opportunità di sentire anche su questo il Senato Accademico, o di rendere noti i nomi degli eventuali suoi delegati all'atto della sua candidatura.

Esprimo grande soddisfazione anche sull'aumento del peso degli studenti per l'elezione del Rettore. Immagino che la scelta del 15% per la quantificazione del loro peso, faccia riferimento all'art. 6 comma 1 del decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 1995, 236. Pertanto, colgo l'occasione per ricordare alla Commissione che tale legge prevede che gli Statuti degli Atenei nella definizione della composizione degli organi collegiali, debbano assicurare la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15%. Dunque il 15% è il minimo sindacale. Per cui, vi invito, ad interpretare tale misura in maniera più estensiva, immaginando addirittura di aumentarla, soprattutto in funzione della composizione degli organi collegiali. Sappiamo benissimo che tutti gli Atenei, nella rielaborazione dei loro statuti, non si stanno sbilanciando oltre il minimo previsto per legge. Questo però non dovrebbe farci desistere dal dare, diversamente dagli altri, un forte segnale di fiducia agli studenti e quindi alle nuove generazioni, futuro dell'Italia. Saremmo forse i primi in assoluto a fare una rivoluzione in questo senso e a dare l'esempio all'intero sistema universitario dimostrando di credere più degli altri nella comunità studentesca, linfa vitale dell'Università.

Per quel che riguarda le funzioni e i compiti del Senato Accademico, trovo che esso ne esca certamente più rafforzato rispetto a quanto, in realtà, la nuova legge preveda e per questo non posso non esprimere grande apprezzamento. Nel rispetto della nostra autonomia è giusto rimarcare l'importanza del Senato Accademico quale organo di indirizzo politico della nostra Università.

Chiedo solo che il comma che prevede la sua funzione di approvazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti attinenti la didattica e la ricerca sia riformulato includendo anche tutti i regolamenti di competenza dei dipartimenti e delle scuole, così come previsto dall'art. 2 comma 1, lettera e) della legge n. 240/2010.

Chiedo, inoltre chiarimenti rispetto alla decadenza del Senato Accademico in caso di conferma del Rettore da parte dei titolari dell'elettorato attivo in seguito ad una mozione di sfiducia presentata a questi ultimi da almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico. In particolar modo chiedo rassicurazioni rispetto al fatto che il Senato Accademico non decada immediatamente bensì resti in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Rispetto alla composizione del Senato Accademico, ritengo che la proposta n.1 sia la più equilibrata tra le due. Non condivido, però, l'ingessatura dei posti suddivisi per categoria nelle varie macroaree rappresentata dalla garanzia di un posto per ogni fascia di docenza e per la categoria dei ricercatori a tempo indeterminato. Tale forma di garanzia rafforza l'idea di mondi che ragionano a compartimenti stagni e per questo storicamente in contrapposizione tra loro. Francamente a me piace di più l'idea che il corpo elettorale sia messo nelle condizioni di esprimersi sulla base delle competenze dei singoli, indipendentemente dalla categoria di

appartenenza e quindi esclusivamente sulla base dei programmi individuali e su una precisa idea di Università. Ciò significa non escludere a priori l'eventualità che a vincere in ciascuna macroarea possano essere semplicemente i più bravi e i più determinati, che proprio per questo risulteranno i più suffragati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Forse è giunta l'ora di lanciare un messaggio inequivocabile e significativo e cioè che ci si candida non per portare interessi di categoria bensì idee vincenti di miglioramento del sistema nel suo complesso.

Inoltre, proprio per le sue funzioni di indirizzo strategico e politico, di proposta, e di esame dei regolamenti e di molte delle decisioni in materia di didattica e di ricerca anch'io ritengo che il Senato Accademico debba riunirsi almeno una volta al mese.

Riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, vi invito a valutare più attentamente l'inclusione degli iscritti ai dottorati di ricerca dell'Università nell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei due rappresentanti degli studenti. Ritengo assolutamente inopportuno che questi ultimi, avendo di fatto la possibilità di sedere nelle commissioni d'esame, rientrino nella stessa competizione degli studenti iscritti alle lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico. Ritengo invece opportuno e sufficiente che essi possano essere rappresentati nel Senato Accademico, l'organo in cui di fatto si discute delle loro problematiche. Correttamente, infatti, avete garantito una rappresentatività degli iscritti alle scuole di dottorato nel Senato Accademico prevedendo per loro un'elezione autonoma, proprio in considerazione dell'enorme divario che c'è tra il mondo degli studenti e quello dei dottorandi che evidentemente hanno problematiche ed esigenze proprie e in nessun modo accomunabili tra loro.

Sempre in riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione, ritengo che si debba porre l'accento su quanto espressamente richiesto dalla legge, dunque sul principio di elevata e comprovata competenza in campo gestionale dei suoi membri.

Tali requisiti, a mio avviso, ben si configurano nella formulazione riportata nella bozza oggi in discussione. Le mie perplessità, risiedono, invece, nella salvaguardia di tale principio che secondo quanto avete previsto spetterebbe ad una commissione di garanzia che per la sua composizione, non è detto che disponga delle stesse competenze che è chiamata a valutare, sia per quel che riguarda la nomina dei membri interni sulla rosa predeterminata in una prima fase dal Senato Accademico, che per la nomina diretta degli esterni. Ad ogni modo, per evitare che tale principio possa essere ribaltato da logiche di potere lontane dalla nostra priorità, che è per l'appunto quella di dotarci di un Consiglio di Amministrazione competente, lungimirante e trasparente e in considerazione del fatto che dalle nomine ad opera di tale commissione di garanzia dipenderà il futuro della nostra Università, credo che per la definizione dei membri del Consiglio di Amministrazione l'attuale composizione della commissione di garanzia non sia adeguatamente e sufficientemente garantista. Inoltre ritengo che essa debba essere integrata dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione con funzioni di ascolto, osservazione e vigilanza.

In ordine all'articolazione dell'Università in dipartimenti ed eventuali strutture di raccordo degli stessi, in linea di massima, ritengo che quanto predisposto in questa prima bozza rispecchi l'idea di

riorganizzazione efficace ed efficiente contemplata nella legge, nonostante le oggettive difficoltà nell'immaginare la sua proiezione nel concreto, non avendo ancora un quadro completo dei nuovi assetti dipartimentali e delle future scuole che stanno ancora oggi configurandosi. Esprimo enormi perplessità, riguardo alla previsione dei Consigli di Corso di Studio o di classe o interclasse i quali non solo non sono in alcun modo contemplati nella legge, ma sembrano accollarsi responsabilità in materia di didattica che la legge attribuisce espressamente ai dipartimenti. Dunque il rischio è quello di assistere ad uno scarica barile di responsabilità tra dipartimenti, strutture di raccordo e consigli di corso di laurea, classe o interclasse così come oggi di fatto avviene tra questi ultimi e i Consigli di Facoltà. Inoltre, voglio ricordare, che gli stessi Consigli di Corsi di laurea, classe o interclasse, da sempre, in molte realtà, hanno serie difficoltà nel riunirsi e nel raggiungere il numero legale e questa è la dimostrazione che molte delle decisioni che riguardano la didattica non sempre interessano la componente docente della nostra Università. Confesso che questa è la ragione per cui ho accolto molto positivamente quanto chiaramente contemplato dalla legge, vale a dire un chiaro indirizzamento delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche proprio verso i dipartimenti i quali, per questo, non dovranno più ispirarsi agli stessi principi a cui si sono ispirati sino ad oggi. Temo che l'istituzione di più organi con il compito di programmare, monitorare e gestire la didattica in realtà si traduca in una frammentazione delle responsabilità e in un allungamento dei tempi nel prendere decisioni in materia di didattica che, come sappiamo, il più del volte vanno prese tempestivamente. Tale frammentazione rischia dunque, di essere rigettata da chi valuterà il nostro nuovo statuto avendo, in questo modo, dichiarato al suo interno di volerci di fatto muovere, in una direzione opposta a quella contemplata dalla legge all'art. 2, comma 2, lettera a), in ordine al vincolo della *"semplificazione dell'articolazione interna con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie"*.

Apprezzo moltissimo l'accento posto sul ruolo strategico delle commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti delle scuole su cui più volte ho chiesto in questa sede di soffermarci. Chiedo, a riguardo, di esplicitare chiaramente l'istituzione di commissioni didattiche paritetiche anche per quei dipartimenti autosufficienti per l'istituzione, l'attivazione e la gestione dei Corsi di Laurea, che quindi non afferiscono ad alcuna struttura di raccordo.

Chiedo, inoltre, di prevedere anche nella Giunta di Dipartimento la presenza dei rappresentanti degli studenti in misura non inferiore al 15% dei componenti dell'organo.

Infine, invito la Commissione a rivalutare la denominazione delle eventuali strutture di raccordo. Faccio presente che nelle prime versioni del disegno di legge era prevista la possibilità di chiamarle scuole o facoltà. Oggi la legge ci dice che possono essere comunque denominate non facendo più riferimento alle espressioni *"scuola"* e *"facoltà"*.

Intervento di Vittorio Dell'Atti nella riunione del SA del 13.9.2011

Il prof. Dell'Atti interviene segnalando che, in questa prima discussione, intende concentrare la propria attenzione su alcuni aspetti specifici che ritiene particolarmente rilevanti.

In primo luogo, evidenzia l'assoluta inopportunità di prevedere l'afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti che contribuiscono alla erogazione dei crediti formativi in misura almeno pari al 12% dei CFU di base e caratterizzanti. Ed infatti, tali percentuali rendono i Dipartimenti che sono in grado di assicurare la sostenibilità sostanziale di corsi di laurea, attraverso una congrua partecipazione di docenti ad essi afferenti, privi di autonomia nell'erogazione dell'offerta formativa. Tale condizione determinerebbe un aggravio sul piano amministrativo nella gestione dei corsi, compromettendone l'efficienza, senza apportare alcun beneficio alla funzionalità dei corsi di studio. Ciò a tutto danno *in primis* degli studenti. E' evidente pertanto la contrarietà con i principi di efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa. Ancora più gravi sono gli effetti della previsione di partecipazione alla scuola dei Dipartimenti che contribuiscono, anche solo in linea potenziale, all'attività dei corsi di studio, per la percentuale assai modesta del 4%. Sul piano concreto, tale previsione si traduce in meno di 6 CFU (5,6), per i corsi di laurea triennali, e meno di 3 CFU (2,88), per le lauree magistrali. Considerando che la rappresentanza riconosciuta nel Direttivo della Scuola ai Dipartimenti aderenti è stabilita nel 10% dei propri afferenti, si potrebbe avere l'effetto paradossale che un dipartimento che concorre per il solo 4%, ma che sia più ampio di quello che contribuisce per il 96%, abbia la maggioranza nel Direttivo della Scuola. Pertanto sembra al Preside Dell'Atti indispensabile ripensare le regole che stabiliscono il rapporto tra Corsi di studio, Dipartimenti e strutture eventuali di raccordo. Ciò anche in relazione a potenziali conflitti di competenze, dovuti ad improprie attribuzioni di funzioni alle diverse strutture, che comporterebbero ridondanti esigenze di coordinamento, con conseguenti effetti negativi in termini di appesantimento burocratico e rallentamento delle attività a scapito dell'efficienza della gestione.

In merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione il prof. Dell'Atti ritiene necessario garantire che la maggioranza dei suoi componenti sia interna all'Università, giacché l'alto profilo giustamente richiesto, nonché l'intensità di impegno connesso alla carica, riduce fortemente il numero di persone, esterne all'Università, entro cui effettuare concretamente la scelta. Inoltre appare opportuno che ogni categoria (professori ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti) sia rappresentata da non più di un componente. A ciò pare doveroso aggiungere un seggio di rappresentanza per le sedi decentrate.

Per quanto concerne l'alternativa proposta dalla Commissione sul criterio di composizione del Senato accademico il prof. Dell'Atti dichiara di optare decisamente a favore della prima soluzione che prevede 5 macroaree che esprimono cinque rappresentanti in Senato: due direttori di dipartimento, un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore. La prima opzione appare più funzionale perché più omogenei e proporzionati sono i collegi elettorali e, conseguentemente, più equilibrata risulta la composizione finale del Senato. Del resto questa soluzione consentirebbe di evitare l'incentivo perverso alla proliferazione del numero dei dipartimenti insito nella seconda proposta.

In merito alla composizione dei dipartimenti il prof. Dell'Atti manifesta grossa perplessità per la proposta di fissare il numero minimo dei componenti in 40, poiché da tempo si era ormai affermata l'idea, espressa anche da parte di autorevoli colleghi, di convergere verso l'obiettivo di istituire Dipartimenti più ampi, rispetto alla soglia minima fissata dalla legge. Allineare il numero minimo previsto dallo Statuto a quello di legge significa, infatti, consentire che taluni dipartimenti si attestino su tale soglia minima, esponendo gli stessi a continui rischi di disattivazione per il venir meno del requisito dimensionale al verificarsi di un

qualsiasi evento imprevedibile (trasferimento, pensionamento anticipato, modifica legislativa, ecc.). Le conseguenze di tale scelta sono facilmente immaginabili: esse si tradurrebbero in una pesante limitazione alla stabilità ed autonomia dell'intero sistema che verrebbe assoggettato alla eventualità di continue possibili modifiche degli assetti organizzativi delle strutture didattiche e di ricerca. L'indicata rilevante limitazione risulterebbe di grave ostacolo alle esigenze di programmazione di tali strutture, riducendo fortemente la continuità ed efficacia dei loro processi decisionali, senza consentire, altresì, la realizzazione di economie di scala e di scopo che costituiscono obiettivi prioritari della gestione delle istituzioni universitarie.

La Preside, prof.ssa Grazia Distaso, ringrazia il Magnifico Rettore e la Commissione Statuto per il grande impegno profuso. Interviene a proposito dell'istituzione della Scuola, sottolineando che è bene che ci sia una denominazione omogenea per tutto l'Ateneo e che si evitino oscillazioni fra le denominazioni *Scuola / Facoltà*. Ritiene che la Scuola, ferma restando la centralità dei Dipartimenti, possa costituire un importante elemento di raccordo per la didattica e di ausilio alle strutture dipartimentali per la complessa gestione dell'Offerta formativa. Occorre perciò che essa abbia un ruolo ben definito, con una struttura snella, senza sovrapposizioni di compiti. Eliminerebbe l'aggettivo *obbligatori*, riferito ai pareri che il Consiglio della Scuola dovrebbe dare ai Dipartimenti in merito alle richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato.

Aggiunge che vanno individuate le modalità di nomina del Presidente e che, a suo parere, va ripensata la percentuale del 4% dei crediti di base e caratterizzanti per l'afferenza dei Dipartimenti alla Scuola. Riguardo alla composizione del Senato è d'accordo col Preside Uricchio per assicurare la rappresentatività all'interno dell'Organo collegiale anche di studenti della sede decentrata di Taranto. Fra le due ipotesi relative sempre alla composizione del Senato, se non ce ne saranno altre, considera più adeguata la seconda proposta, perché essa meglio risponde all'indirizzo generalista dell'Ateneo, assicurando inoltre una maggiore rappresentanza dei Direttori di Dipartimento e una più alta garanzia per le aree più piccole. Quanto al numero richiesto per l'afferenza ai Dipartimenti, propone che esso sia superiore a quaranta.

S.A. del 13 settembre 2011-09-14 Intervento Preside Elia

Magnifico Rettore, colleghi Senatori, componenti della commissione, intervengo in modo sintetico dopo aver ascoltato molti interventi, per esprimere alcune considerazioni sulle norme statutarie relative agli Organi di Governo dell'Università. Esprimo apprezzamento per la significativa e lucida premessa del Rettore in quanto a mio modo di intendere ne rappresenta una cornice organizzativo-istituzionale di ampio respiro e una dettagliata analisi di concertazione svolta in questi mesi di lavoro, così come esprimo gratitudine ai componenti della commissione per l'impegno profuso e il lavoro svolto.

Nel merito delle questioni già sollevate da chi mi ha preceduto, annoto le seguenti considerazioni:

- circa le due proposte, entrambe piuttosto macchinose, di composizione del Senato esprimo una preferenza per la proposta 2 in quanto le macroaree della proposta 1 risultano strutture troppo vaste;
- condivido la proposta avanzata dai colleghi Uricchio e Di Staso per una rappresentanza degli studenti delle sedi decentrate;
- è necessario indicare la modalità di elezione sia del Coordinatore del corso di studio e sia del Presidente della scuola.

Infine, pur consapevole del ruolo strategico assegnato al Dipartimento dalla Legge Gelmini, sulla base delle diverse esperienze maturate sia come Presidente di corso di studio e come Direttore di dipartimento, e sia sulla base delle oggettive difficoltà di aggregazione dei nuovi dipartimenti, ritengo strategico e non secondario il ruolo e i compiti assegnati alla Scuola. Grazie

INTERVENTO PRESIDE PROF. GUARAGNELLA
ADUNANZA SENATO ACCADEMICO 13/09/2011

Prenderò le mosse da un tema che é all'attenzione degli organi di stampa a partire almeno dal luglio scorso. Mi riferisco all'insieme dei privilegi di cui godono i rappresentanti del ceto politico, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale. Personalmente ho solo da aggiungere una breve considerazione: si tratta di quello stesso ceto politico che nel dicembre 2010 ha preteso dare lezioni all'Università nel corso del dibattito che ha preceduto l'approvazione della Legge Gelmini. Fatta questa premessa, si può serenamente indicare da parte nostra il diritto-dovere di richiamare gli aspetti e gli orientamenti generali che potrebbero caratterizzare nel prossimo futuro la vita dell'Università e del nostro Ateneo in particolare. Dirò in proposito che lo Statuto non dovrebbe essere la risultante di una paura dell'accademia, bensì di una speranza sociale. Lo dirò in termini telegrafici: davanti a noi vi é l'obiettivo di garantire una rappresentanza negli organi di governo che risponda ai requisiti dell'efficienza e della competenza. Dovremo per questo mettere al centro dello Statuto l'esigenza della valutazione dei risultati sostenuti da accettabili indici di produttività scientifica e didattica del personale docente e altrettanto importanti livelli di operosità del personale tecnico-amministrativo.

Laviano:

Magnifico Rettore, illustrissimi Senatori,

il lungo ed approfondito dibattito, sin qui sostenuto dall'intero Senato Accademico (SA), ha posto in essere molteplici e complessi suggerimenti che la Commissione Statuto (CS) saprà sicuramente cogliere. Molte delle considerazioni sin qui fatte sono da me condivise per cui porgo qui soltanto alcune brevi considerazioni.

- Penso siano stati assolutamente ben strutturati, così come sono stati sviluppati nel testo presentato dalla CS nella bozza di statuto, i rapporti e le competenze tra il Consiglio di Amministrazione (CdA) ed il SA, nei limiti imposti dalla legge 240/2010, per cui plaudo all'ottimo lavoro svolto.

- È evidente come sia invece difficile e delicato riuscire a dirimere con nitidezza le diverse funzioni e competenze spettanti, in materia di didattica, ad un Consiglio di Dipartimento (CdD) ed ad una Scuola (ex-Facoltà). A tal proposito ritengo che nello statuto sia ben difficile delimitare gli ambiti di intervento delle due istituzioni, per cui suggerisco di non definirli in modo netto, poiché eventuali sovrapposizioni di competenze o funzioni potranno essere più facilmente definite in un successivo "regolamento attuativo". Come noto tali regolamenti possono poi essere più facilmente modificabili, rispetto uno statuto, sulla base delle esperienze che saranno in seguito maturate e la conoscenza più diretta delle problematiche che si saranno succedute.

- Sono convinto che nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro non debbano essere presenti contemporaneamente Scuole e Facoltà, per cui la scelta dovrà essere univoca.

- Circa la costituzione/disattivazione dei Dipartimenti, ritengo che si debbano operare due scelte differenti. Per la costituzione di nuovi Dipartimenti dovranno essere in essi presenti un numero minimo di 50 docenti; mentre, come previsto dalla legge, gli stessi dovranno essere disattivati al raggiungimento di 39 unità di docenti. Ne consegue che per quanto riguarda i dipartimenti già attivi, che presentano un numero di docenti maggiore di 40, questi possano ovviamente continuare la loro attività. Si pone però un problema circa i tempi di disattivazione di un dipartimento al raggiungimento delle 39 unità di docenti, ritengo a tal proposito che si debba indicare un tempo congruo prima della reale chiusura del dipartimento, onde poter permettere la eventuale ricopertura dei posti persi; il tempo potrebbe esser di 1 o 2 anni dalla data della cessazione dal servizio del 40° docente.

- Circa il numero dei componenti il CdA quanto proposto dalla CS, 11 componenti, appare essere a mio parere un numero congruo sia per le dimensioni del nostro ateneo ma ancor più per le competenze che la legge assegna al CdA. Ritengo invece che il numero dei componenti esterni non debba eccedere 3 esterni; ciò anche in ragione della rilevante responsabilità decisionale assegnata al CdA in materie prettamente didattiche quali ad esempio l'attivazione o la chiusura di corsi di studi.

- Infine esprimo il mio deciso sostegno alla seconda delle due proposte presentata dalla CS sulla composizione del SA. La seconda proposta appare infatti molto più equilibrata e chiara oltre che di più semplice realizzazione e presenta inoltre molti meno problemi circa le metodiche da mettere in atto per l'elezione dei componenti il SA.

- Infine molto sbilanciata, a favore dei Professori Ordinari (PO), appare però la rappresentanza all'interno del nuovo SA. Essi infatti verosimilmente saranno presenti nel numero di 17, su un totale di 34 componenti il SA (escludendo il Rettore). I PO saranno infatti rappresentati dai 13 Direttori di Dipartimento e dai 4 eletti tra le Aree scientifico-disciplinari. Per un maggior equilibrio nella rappresentanza del personale docente propongo che i 12 rappresentanti di area vengano scelti solo tra i professori Associati (PA) ed i Ricercatori (Ric) in modo da ottenere che in SA ci siano infine 6 PA, 6 Ric e 13 PO.

Intervento di P. Logroscino nella riunione del SA del 13.9.2011

Il Prof. Logroscino ritiene di dover rivolgere la propria attenzione solo alle scelte di fondo, giacché sono esse (e non l'articolato) l'oggetto del dibattito a cui è chiamato il SA nell'odierna seduta. La prima bozza del testo presentato, infatti, è evidentemente del tutto provvisoria e meritevole di profondi interventi di chiarificazione, soluzione delle antinomie e degli elementi di perplessità redazionale. In questa prospettiva si associa alla richiesta già formulata in precedenti interventi di istituire un Comitato di redazione nel seno del SA che, anche in ragione della presenza dei giuristi, possa provvedere alla "ripulitura" dell'articolato che verrà predisposto dalla Commissione secondo le linee guida oggi sancite.

Nel merito delle scelte di fondo, egli ritiene che occorra prendere sul serio la riforma, cogliere le occasioni che la legge – pur criticabile in molti aspetti – comunque offre. Proprio in tale direzione il Rettore si era speso in prima persona in SA, annunciando il proprio intendimento di proporre di fissare in 50 il numero minimo di docenti richiesti per l'istituzione di un dipartimento. Aveva indicato in questa soglia minima un punto qualificante della nuova organizzazione e, trovando la condivisione del SA, ne aveva reso edotta (anche per il tramite dei componenti degli organi centrali di governo) la Comunità accademica. A tutto ciò molti colleghi (anzi i più) hanno prestato fede e le aggregazioni (sempre dolorose, perché implicano un sacrificio di identità per coloro che vi si assoggettano) si sono moltiplicate nell'Ateneo. Oggi il Rettore esprime il proprio rammarico nel dover registrare la forte pressione di quelle minoranze che – citando le Sue parole – sono rimaste "abbarbicate all'idea pre-240", di coloro che hanno preteso di "mantenere il proprio orto", del tutto sordi alle necessità indicate dal Rettore e fatte proprie dagli organi di governo. Queste pretese di far come meglio si ritiene per realizzare il proprio, di resistere a qualsiasi cambiamento anche se ciò sia in contrasto con le esigenze comuni così come identificate da chi è chiamato al compito della sintesi fa riecheggiare la triste rima tra identità e meschinità. Ed è per questo che quelle pressioni non possono avere la meglio: il cedimento dinanzi a tanta riottosità produrrebbe la delegittimazione del Rettore e degli organi di governo; dimostrerebbe infatti che commette errore chi (con sacrificio) si adegua alle linee da essi tracciate e che ben più accorto è chi non dà loro un gran rilievo. Neanche l'argomento di una nuova e più puntuale valutazione del problema può essere una via d'uscita rispetto a quella delegittimazione, giacché il Rettore stamane ha espresso il proprio rammarico per un risultato che si rischia di non raggiungere e così facendo ha riaffermato la bontà di quel risultato. Occorre allora che il SA ponga oggi un punto fermo, confermi l'operato del Rettore e sancisca in 50 il numero dei docenti necessario sia per l'istituzione sia per la conservazione di un dipartimento.

Prendere sul serio la riforma non vuol dire solo prendere le soglie minime come trampolino su cui saltare per fissare le soglie di Ateneo, ma anche prendere sul serio il ruolo degli organi per come tracciato dalla legge. E non vi è dubbio alcuno che centrale è il ruolo dei dipartimenti. Questi devono essere grandi per prescrizione normativa (e ancora più grandi per scelta di questo Ateneo) non per capriccio, ma perché devono poter svolgere congiuntamente le due funzioni dell'Università: didattica e ricerca. Il dipartimento post-legge 240 non può essere quello che per seducente malvezzo è stato talvolta finora: un comitato di amici, un cartello di cointeressenze che spesso ha ben poco a che fare con un'efficace organizzazione delle funzioni proprie dell'Università. Il dipartimento deve essere oggi la cornice in cui meglio iscrivere la ricerca e la didattica e deve quindi avere la dimensione a tal fine necessaria. La composizione e la dimensione devono essere funzionali a tali obiettivi e solo per essi si legittimano. Quindi dividersi in più dipartimenti per incapacità di superare vecchie ruggini o per coltivare posizioni di preminenza in "piccole patrie" non deve essere possibile, perché un'istituzione che si orienta per fatti o interessi privati non è sana. Eppure, in mancanza di scelte chiare che spetta a questo Senato fare e far osservare, ostinata inimicizia o smanie di potere di alcuni rischiano di prevalere sul senso istituzionale dei più; dei più che spesso non sanno e

vengono disorientati da argomenti più o meno plausibili propagandati dai contendenti e talvolta si adagiano in un malinteso senso del quieto vivere. Per evitare ciò bisogna che la linea sia chiara e che i comportamenti siano governati. Occorrerà quindi vagliare con massima attenzione sulle scelte di fondazione dei nuovi dipartimenti, considerando come ipotesi tutt'altro che teorica quella di aggregare dipartimenti la cui divisione non ha ragione istituzionale o di scomporre e ricomporre dipartimenti la cui aggregazione non sia in linea con le esigenze funzionali dell'Ateneo. Ma prima – in sede di redazione dello statuto – occorre far particolare attenzione a non creare appigli buoni per i riottosi, i litigiosi, i prepotenti, i furbi. Occorre accuratamente evitare che le divisioni e la moltiplicazione dei dipartimenti portino vantaggi. È per questo che non si possono premiare i piccoli.

È per questo che la proposta n. 2 sul metodo di composizione del SA non può essere accolta. Dare al collegio dei direttori compiti elettorali significa infatti stimolare un'insana corsa ad avere il più alto numero di dipartimenti possibili per avere più elettori, per avere quindi più eletti, per controllare il SA, per avere più risorse, più potere.

È per questo che bisogna consentire a un dipartimento ampio e capace di proporre un Corso di studio garantendo, attraverso i propri docenti, la copertura del 70% dei crediti di base e caratterizzanti la possibilità di assumerne la piena responsabilità. Ciò senza essere incasellato in una Scuola, una struttura che in tal caso non costituirebbe che un aggravio, una complicazione organizzativa che sarebbe solo foriera di disservizi, in perfetto contrasto coi principi di efficienza, efficacia ed economicità che la legislazione, e la Costituzione ancor prima, impongono di perseguire.

È per questo che occorre proprio cassare la norma che incardina un Corso di studio in *tutti* i dipartimenti che solo in astratto siano in grado di fornire il 12 % dei crediti di base e caratterizzante di esso. E che occorre cassare la norma per cui ha diritto a partecipare a una Scuola ogni dipartimento che in astratto potrebbero fornire almeno il 4 % dei crediti formativi di base e caratterizzanti di tutti i Corsi che a tale Scuola afferiscono. Si tratta di norme del tutto sbagliate, perché nel malinteso obiettivo di tutelare le minoranze, invero assoggettano ampie maggioranze a veti che costituiscono irragionevoli riserve di potere.

Ultima questione su cui riflettere è la composizione del Consiglio di amministrazione. Sembra evidente la necessità di prendere anche in questo caso sul serio la riforma e "tenere i numeri bassi". Non ci si può infatti illudere di trovare molte alte personalità esterne alla nostra comunità accademica disposte non tanto a far parte quanto a approfondire il giusto impegno nel futuro organo centrale di governante dell'Ateneo: il CdA. In questa prospettiva è bene fissare in 2 i componenti esterni. Del tutto condivisibile invece è la scelta proposta dalla Commissione di limitare a 1 componente l'espressione in CdA di ognuna delle categorie in cui la comunità accademica si articola: ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti. Il fine, infatti, non è (e non deve essere) la rappresentanza politica – che si realizza invece attraverso l'organo democratico di indirizzo e controllo: il Senato accademico – ma la rappresentazione degli interessi, in funzione primariamente cognitiva e garantistica, giacché il CdA è (deve essere) un organo eminentemente tecnico e gestionale. In questa prospettiva, il prof. Logroscino ritiene non solo comprensibile, ma del tutto opportuna e quindi da accogliere la richiesta di destinare 1 posto in CdA alla rappresentazione delle sedi decentrate (oggi Taranto, ma domani chissà). Del resto tale scelta troverebbe sicuro fondamento nella teoria e nella pratica del federalismo, nell'insegnamento da esse tratto che una comunità si articola non solo in gruppi, ma anche in territori. Il riferimento alle sedi come centro di interessi, peraltro, è ampiamente diffuso nel testo della legge Gelmini.

La composizione del CdA così proposta avrebbe l'indubbio vantaggio di essere a un tempo più snella (9 membri al posto di 11) e più completa (dando espressione agli interessi delle sedi decentrate).

Loiodice

Testo dell'intervento della seduta dell'S.A. 13 settembre 2011

Ringrazia il Rettore per le parole di accoglienza e di benvenuto.

Svolge alcune considerazioni riguardanti gli aspetti relativi alla redazione del testo dello statuto che, in effetti, una volta approvato, richiederebbe un lavoro relazionale di rifinitura da affidare, eventualmente, ad una commissione di Giuristi.

Per quanto riguarda la composizione del Senato Accademico esprime preferenza per la prima soluzione.

Per quanto la composizione del Consiglio di Amministrazione ritiene che la presenza esterna debba essere ridotta per ragioni attinenti all'identità dell'Università anche sotto il profilo dell'amministrazione.

Si sofferma, quindi, sugli articolati riguardanti il Dipartimento e le Scuole. Ricorda che la novità legislativa si riferisce proprio al Dipartimento, che allarga le sue competenze dalle questioni della ricerca scientifica alla disciplina e gestione dell'attività didattica, prima appartenenti alla Facoltà.

Ricorda che la legge attuale ha soppresso le facoltà e che essa prevede solo strutture di raccordo. Tali strutture non possono avere i compiti che, invece, nell'articolato in esame sono stati affidati alle scuole come, per esempio, quello attinente ai posti di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore. Si tratta di aspetti concernenti la ricerca scientifica oltre che didattica che competono esclusivamente al dipartimento; l'inserzione della scuola su tali temi risulta del tutto illegittima.

Per quanto riguarda la disposizione concernente le scuole, peraltro, emerge una tendenza a impostarle come un surrogato delle attuali facoltà, violando così la legge; ma, ciò che è grave, sul piano della democrazia interna dell'Università, è che tali poteri vengono assegnati ad un numero limitato di docenti espropriando, così, tutti i dipartimenti afferenti alla scuola.

Per quanto riguarda il dipartimento e la sua possibilità di dividersi in sezioni scientifiche, occorre trovare un modulo normativo che permetta alle sezioni di svolgere compiti di ricerca scientifica e di impostazione del programma didattico in maniera efficace ed efficiente senza inutili sovrapposizioni di altre organi privi di competenza.

Da ultimo, fa presente che occorre prevedere incentivi che riducano il numero dei dipartimenti e che, possibilmente, possano far coincidere eventualmente un dipartimento unico con uno o

più corsi di laurea in modo da evitare difficoltà di coordinamento nello svolgimento di corsi di laurea tradizionalmente considerati unitari.

A conclusione interviene il Rettore che chiede al Prof. Loiodice di inviare per iscritto le notazioni esposte.

Il Prof. Loiodice, immediatamente, risponde al Rettore ringraziandolo e dichiarando che deposita agli atti, come allegato al verbale, una relazione con le proposte di emendamenti caratterizzanti.

Il Rettore ringrazia e dispone che la discussione prosegua.

Statuto Università di Bari

Relazione e articolato sugli emendamenti caratterizzanti degli indirizzi da formulare.

Testo redatto dal **Prof. Aldo Loiodice** sulla base del suo intervento al Senato Accademico del 13 settembre 2011 e degli interventi degli altri Senatori accademici.

*_*_*_*_*

Premessa:

gli emendamenti sono riportati nel testo, esaminato nella seduta del Senato Accademico, attraverso segni che permettono di differenziarne la natura e la qualità.

In primo luogo sono stati svolti **emendamenti redazionali** che appaiono con la seguente grafica:

- quelli **aggiuntivi** in neretto: **esempio**;
- quelli **soppressivi** in parentesi neretto con testo barrato: (~~esempio~~);
- quelli **sostitutivi** in neretto corsivo: *esempio*.

Tali emendamenti redazionali derivano da esigenze di organica redazione del testo, osservanza di legge, coerenza ed efficienza normativa che dovranno essere poi affidati ad una commissione redazionale nominata dal Senato Accademico con riguardo al testo definitivo.

Emendamenti contenutistici o qualitativi.

Questi emendamenti vengono redatti in neretto sottolineato: esempio.

Essi derivano da esigenze di miglioramento del contesto normativo e del disegno organizzativo funzionale; rispondono ad una impostazione che è emersa, durante la seduta del Senato Accademico, negli interventi di parecchi Senatori.

Segue testo modificato

Articoli su " Rettore " – " Senato Accademico " – " Consiglio di Amministrazione "

Art...
 Rettore

Il Rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.

In particolare al Rettore spetta:

-) ~~(rappresentare legalmente l'Università);~~
-) rappresentare in giudizio l'Università ~~(avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza)~~ **secondo le norme stabilite nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;**
-) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore Generale;
-) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
-) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
-) svolgere le funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e di ogni altra attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto;
-) presentare il Bilancio sociale ed il Bilancio di genere nella Conferenza di Ateneo;
-) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, sentito il Senato Accademico;
-) esercitare l'autorità disciplinare ~~(secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge);~~
-) sovrintendere, limitatamente alle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento attribuitegli dalla legge, al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, dei quali ~~(vanne)~~ individua(t) i soggetti responsabili del loro corretto utilizzo nel rispetto della normativa vigente;
-) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture didattiche e di ricerca;
-) sottoporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico;
-) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo predisposti dal Direttore Generale coadiuvato dal dirigente responsabile;
-) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.

Il Rettore si avvale di un pro-rettore vicario, designato fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Università per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e per svolgere le funzioni che gli sono delegate.

In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari

provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella seduta immediatamente successiva.

Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.

Su proposta del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, in servizio presso Università italiane, con un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.

L'elettorato attivo spetta:

- a tutti i professori di ruolo;
- a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento;
- ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente;
- al personale tecnico-amministrativo e dirigente – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente;"

Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo. **Il numero legale è costituito dalla maggioranza degli aventi diritto.**

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro; dura in carica sei anni accademici e il mandato non è rinnovabile.

Art... Senato Accademico

Il Senato Accademico esercita la funzione di programmazione, di coordinamento e verifica delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni degli altri Organi; promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.

In particolare il Senato Accademico:

-) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
-) formula al Rettore proposte per la redazione del documento di programmazione triennale;
-) esprime al Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere

obbligatorio sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo;

-) esprime al Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
-) formula al Consiglio di Amministrazione pareri obbligatori e proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture e del parere delle relative Commissioni paritetiche docenti-studenti;
-) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, la modifica, la disattivazione di Dipartimenti, Scuole e Centri di ricerca, tenendo conto delle proposte formulate dalle strutture interessate;
-) formula al Consiglio di Amministrazione criteri di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di
 - posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;
 - posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
 - risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;
 - borse di studio per i Dottorati di ricerca;
 - finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;
-) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti ~~(e dei pareri delle Scuole)~~.
-) approva il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
-) approva, previo parere del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti attinenti la didattica e la ricerca;
-) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
-) approva il Regolamento di funzionamento adottato dal Consiglio degli studenti, verificandone la legittimità e il merito nella forma della richiesta di riesame;
-) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora esse non siano di competenza del Collegio di disciplina;
-) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole;
-) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;
-) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;
-) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle materie di propria competenza;
-) approva i contratti e le convenzioni ~~(non conformi in senso sostanziale agli)~~ **difformi dagli**

schemi-tipo e che non comportano oneri a carico del bilancio;

) approva il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti per quanto di competenza;

) può formulare proposte ai fini della formazione dei bilanci di previsione;

) propone, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, **(a)** all'Assemblea dei titolari dell'elettorato attivo per le elezioni del Rettore, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato. In caso di conferma del Rettore da parte del corpo elettorale il Senato Accademico decade.

Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le procedure elettorali;

) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;

) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento.

Il Senato Accademico esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

PROPOSTA N. 1

Il Senato Accademico è composto da:

- a. il Rettore;
- b. dieci Direttori di Dipartimento, di cui un Direttore del Dipartimento istituito presso la sede decentrata, un Direttore della macroarea scienze mediche e due per ciascuna delle altre quattro macroaree sotto elencate, eletti dai docenti afferenti alle medesime macroaree secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;
- c. quindici docenti, di cui un professore di I fascia, un professore di II fascia ed un ricercatore a tempo indeterminato per ciascuna delle cinque macroaree sotto elencate, eletti dai docenti afferenti alle medesime macroaree secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;
- d. cinque rappresentanti degli studenti;
- e. un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
- f. tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Per l'elezione della componente dei Direttori di Dipartimento e dei docenti nel Senato Accademico, sono individuate le seguenti macroaree scientifiche:

Macroarea 1 scientifica tecnologica:

- Area 01 Scienze matematiche e informatiche
- Area 02 Scienze fisiche
- Area 03 Scienze chimiche
- Area 04 Scienza della terra
- Area 08 Ingegneria civile ed Architettura
- Area 09 Ingegneria industriale e dell'informazione

Macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:

- Area 05 Scienze biologiche
- Area 07 Scienze agrarie e veterinarie

Macroarea 3 scienze mediche:

- Area 06 Scienze mediche

Macroarea 4 scienze umanistiche:

- Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Area 14 Scienze politiche e sociali

Macro area 5 scienze giuridiche ed economiche:

PROPOSTA N. 2

Il Senato Accademico è composto da:

- a. il Rettore;
- b. tredici Direttori di Dipartimento, di cui un Direttore del Dipartimento istituito presso la sede decentrata, sette Direttori della macroarea scientifica e cinque della macroarea umanistica, eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Per l'elezione della componente dei Direttori di Dipartimento, sono individuate le seguenti macroaree:

Macroarea scientifica

- Area 01 Scienze matematiche e informatiche
- Area 02 Scienze fisiche
- Area 03 Scienze chimiche
- Area 04 Scienze della terra
- Area 05 Scienze biologiche
- Area 06 Scienze mediche
- Area 07 Scienze agrarie e veterinarie
- Area 08 Ingegneria civile ed Architettura
- Area 09 Ingegneria industriale e dell'informazione

Macroarea umanistica

- Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Area 12 Scienze giuridiche
- Area 13 Scienze economiche e statistiche
- Area 14 Scienze politiche e sociali

- c. un rappresentante per ciascuna delle seguenti Aree scientifico-disciplinari:

- Scienze matematiche e informatiche
- Scienze fisiche
- Scienze chimiche
- Scienze della terra
- Scienze biologiche
- Scienze mediche
- Scienze agrarie e veterinarie
- Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Scienze giuridiche
- Scienze economiche e statistiche
- Scienze politiche e sociali

<p>Area 12 Scienze giuridiche Area 13 Scienze economiche e statistiche</p> <p>L'elettorato passivo è riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, non sia risultata negativa.</p> <p>Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico o in sanzioni disciplinari o che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.</p> <p>In corso di mandato le suddette condizioni valgono come cause di decadenza.</p> <p>Il Senato Accademico è convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.</p> <p>Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici. Tutti i componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.</p> <p>Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none">- il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;- il Direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.	<p>I rappresentanti delle aree scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area tra professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire la presenza di quattro professori di I fascia, quattro professori di II fascia e quattro ricercatori.</p> <p>d. cinque rappresentanti degli studenti; e. un rappresentante dei dottorandi di ricerca; f. tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.</p> <p>L'elettorato passivo è riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, non sia risultata negativa.</p> <p>Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico o in sanzioni disciplinari o che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.</p> <p>In corso di mandato le suddette condizioni valgono come cause di decadenza.</p> <p>Il Senato Accademico è convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.</p> <p>Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici. Tutti i componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.</p> <p>Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none">- il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;- il Direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
---	--

4
Il quarto
comma viene
così emendato

A

Il testo è stato oggetto delle seguenti proposte di modifica:

PROPOSTA N. 1

Soluzione preferita dalla maggioranza degli intervenuti

4) il quarto comma viene così emendato:

Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei (dieci) **cinque** anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico **accertate definitivamente** o in sanzioni disciplinari o in **condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, pronunciate con sentenza definitiva** o che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

In corso di mandato le suddette condizioni valgono come cause di decadenza.

A) Comma finale aggiuntivo:

il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di convocazione e riunione delle Assemblee elettorali di area, non più di una volta all'anno, per la formulazione di indirizzi al Senato nel superiore interesse degli studi.

Art. ...
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

-) adotta il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sentito il Senato Accademico;
-) adotta il proprio regolamento di funzionamento;
-) adotta il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
-) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;
-) approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti;
-) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
-) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
-) fornisce indirizzi al Direttore generale per la gestione e l'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo;
-) delibera, su proposta del Direttore Generale, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico - amministrativo;
-) delibera l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la soppressione e la modifica di corsi o sedi, previo parere obbligatorio e/o proposta del Senato Accademico;
-) delibera l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi, proposta dal Senato Accademico;
-) delibera l'attivazione, la modifica, la disattivazione di Dipartimenti, Scuole e Centri di ricerca proposte dal Senato Accademico;
-) delibera, su richiesta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali; delibera altresì, previo parere del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;
-) delibera, su parere del Senato Accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo Regolamento;
-) delibera sui criteri formulati dal Senato Accademico di ripartizione di
 - posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;
 - posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
 - risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;

- borse di studio per i Dottorati di ricerca;
 - finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;
-) assegna, sulla base delle proposte motivate formulate dal Senato Accademico,
- posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;
 - posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
 - risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;
 - borse di studio per i Dottorati di ricerca;
 - finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;
-) delibera, sulla base delle proposte formulate dal Senato Accademico, la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica.
-) determina, previo parere del Consiglio degli Studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;
-) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni, acquisito il parere del Senato Accademico;
-) approva i contratti e le convenzioni (~~non conformi in senso sostanziale agli~~) **difformi dagli** schemi-tipo e che comportano oneri a carico del bilancio;
-) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti;
-) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università.

Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale e può revocarlo nei casi previsti dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa **legislativa e regolamentare**.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Rettore con funzioni di Presidente;

- b) (quattro) **tre** componenti scelti tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Università di Bari a decorrere dai cinque anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato;
- c) (quattro) **cinque** componenti nominati nell'ambito del personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università, di cui un professore di I fascia, un professore di II fascia, un ricercatore a tempo indeterminato ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- d) due studenti eletti tra coloro che, alla data dell'elezione, risultano iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

I componenti di cui alle lett. b) e c) devono avere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico.

I componenti di cui alle lett. b) e c) sono individuati a seguito di procedure pubbliche di selezione indette dal Rettore con la pubblicazione di appositi bandi; gli interessati presentano la propria candidatura corredata di curriculum scientifico-professionale.

I bandi, pubblicati sul sito dell'Università e su quello del Ministero, prevedono, tra l'altro, i requisiti, le incompatibilità e i criteri di valutazione.

Prevedono, altresì, che il personale docente in regime di tempo definito opti per il regime a tempo pieno in caso di nomina.

Per quel che riguarda i componenti di cui alla lett. c):

- non possono partecipare alla selezione i docenti la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, sia risultata negativa;
- ~~(sono esclusi tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico o in sanzioni disciplinari o che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo;)~~ **così sostituito:** Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei **(dieci) cinque** anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico **accertate definitivamente** o in sanzioni disciplinari **o in condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, pronunciate con sentenza definitiva** o che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. In corso di mandato le suddette condizioni valgono come cause di decadenza.
- non possono partecipare i dirigenti dell'Università di Bari.

Tutti i candidati devono impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice etico e non essere in situazioni di conflitto di interessi con l'Università.

In particolare, al momento della candidatura e per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza, i componenti di cui alle lett. b) e c):

- i. non devono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali;
- ii. non devono ricoprire cariche in enti e/o Aziende legate all'Università da contratti di appalto o altri similari rapporti di interesse;
- iii. non devono ricoprire cariche in Consigli di Amministrazione di altre Università italiane.

I componenti di cui alla lett. b) non devono avere con l'Università di Bari rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non devono essere iscritti alla Università di Bari.

I componenti di cui alla lett. b) sono individuati da una Commissione di garanzia costituita dal Rettore, dal Presidente del Nucleo di Valutazione, dal Presidente del Comitato Unico di Garanzia, dall'Autorità Garante del Codice dei comportamenti e dall'Autorità Garante degli studenti.

I componenti di cui alla lett. c) sono individuati dalla Commissione di garanzia di cui al precedente comma in una rosa di nominativi selezionata dal Senato Accademico, con la partecipazione del Rettore, senza diritto di voto, in misura doppia per ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore.

I componenti di cui alle lett. b) e c) durano in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi durano in carica due anni solari.

Tutti i componenti sono rinnovabili per una sola volta.

I componenti del Consiglio che risultino assenti non giustificati per più di tre sedute all'anno decadono dalla carica.

In caso di decadenza o di altra causa di cessazione anticipata di uno o più componenti si procede al rinnovo del bando.

In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal professore di I fascia più anziano nel ruolo dell'Università e può compiere solo attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto:

- il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;
- il Presidente o un componente del Collegio dei Revisori dei conti;
- il Direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Articoli su "Dipartimenti" – "Corsi di Studio" – "Scuole"

Art....
Dipartimenti

L'Università si articola in Dipartimenti. Ad essi sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie, nonché al trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.

A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a quaranta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Il Dipartimento può articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purché ciò non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni sono prive di autonomia gestionale **e possono avere separazione contabile all'interno dello stesso bilancio di Dipartimento**. Le modalità di costituzione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.

Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo docente e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.

In particolare il Dipartimento:

-) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;
-) organizza le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un docente quale responsabile;
-) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e triennali, acquisito il parere della/e Scuola/e cui afferisce e tenuto conto delle esigenze della ricerca, formula al Senato Accademico:
 - richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti;
 - richieste di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti;
-) previo parere della/e Scuola/e cui afferisce, provvede alla assegnazione dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato ad esso attribuiti;
-) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;
-) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;

) può proporre ed esprimere parere sulle proposte di istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di corsi di studio;

) delibera, (~~previo parere della Scuola~~), sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;

) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Il Dipartimento avanza richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca previa valutazione da parte del Senato Accademico, di risorse logistiche e finanziarie per il proprio funzionamento. Avanza, altresì, richiesta di personale tecnico-amministrativo necessario al conseguimento dei propri obiettivi.

Il Dipartimento ha autonomia regolamentare e organizzativa e adotta un Regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

I Dipartimenti, eventualmente in concorso tra loro o con il coordinamento di una Scuola, organizzano e gestiscono le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, dei Master, dei Corsi di Perfezionamento.

Il Dipartimento, in base alla programmazione didattica annuale, avanzata dal Consiglio di Corso/Classe/interclasse, delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio/classe/interclasse e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.

Dipartimento provvede altresì, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del Consiglio di corso/classe/interclasse, e per quanto di competenza, all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.

Il Dipartimento verifica che i compiti di legge dei docenti ad esso afferenti siano stati assolti e approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti.

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e amministrativa. Ad esso è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle attività di ricerca e di didattica previste.

Al Dipartimento è assegnato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

L'attivazione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato il piano di sviluppo.

La mobilità dei docenti tra Dipartimenti è disciplinata da apposito Regolamento di Ateneo.

Il Dipartimento è disattivato qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di sotto dei limiti di cui al comma 2.

Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta.

Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non inferiore a quattro unità e non superiore al 10% dei componenti dell'organo;
- c) da una rappresentanza dei dottorandi;
- d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica, pari al 15% dei componenti dell'organo.

I criteri di determinazione delle rappresentanze di cui alle lett. b), c) e d) sono stabilite dai Regolamenti di ciascun Dipartimento; le modalità per la loro elezione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.

Il Direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto rettorale. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La Giunta è composta dal Direttore, da un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, di cui massimo tre per ciascuna componente e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Le modalità di elezione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti della Giunta.

La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio, secondo criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. ...

Corsi di studio

Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università di Bari.

I Corsi di studio afferiscono ai Dipartimenti che contribuiscono alla erogazione dei crediti formativi in misura almeno pari al ~~(42%)~~ **25%** dei crediti formativi di base e caratterizzanti. I Corsi di studio che afferiscono a due o più Dipartimenti sono denominati corsi interdipartimentali.

Sono organi dei Corsi di studio:

- il Coordinatore del Corso di studio;
- il Consiglio di Corso di studio o il Consiglio di Classe/interclasse;
- la Giunta.

Il Consiglio di Corso di studio si costituisce solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di Classe ed il Consiglio di classe solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di interclasse.

Il Coordinatore presiede e convoca il Consiglio di Corso/Classe/interclasse e la Giunta. Il Coordinatore è componente di diritto del Consiglio della Scuola cui partecipa il Dipartimento di afferenza, nei limiti di quanta disposto dall'art. lett. b) (v. Consiglio della Scuola).

Il Consiglio è composto:

- dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;
- dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un corso ufficiale;
- da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti dell'organo.

I docenti titolari di insegnamenti presenti in più Corsi di studio partecipano di diritto e sono titolari dell'elettorato attivo e passivo in tutti i Consigli di Corso di studio in cui sono assegnatari di carichi didattici. In caso di elezione a Coordinatore del Consiglio o a componente della giunta in più corsi di studio i candidati devono rendere dichiarazione di opzione.

Il Consiglio formula proposte relative all'offerta didattica e all'organizzazione delle attività

relative al monitoraggio ed alla verifica delle attività formative del Corso di studio/Classe/interclasse e di tutte le attività ad esse connesse.

La Giunta è costituita dal Coordinatore del corso di studio che la presiede, da quattro docenti e due studenti per i Corsi di laurea triennali e magistrali e da sei docenti e tre studenti per i Corsi di laurea magistrali a ciclo unico, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

La Giunta:

- delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
- delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
- formula alla Scuola proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni e alle altre attività didattiche;
- formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
- esercita le altre attività definite nel Regolamento didattico del Corso di studio/classe/interclasse.

Art. ...

Scuole

Le Scuole sono le strutture organizzative di coordinamento delle attività formative di Ateneo e di raccordo tra i Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento.

Per istituire le Scuole occorre la partecipazione ad esse di almeno tre Dipartimenti, ognuno dei quali offra almeno il 25% dei crediti formativi caratterizzanti e di base di un corso afferente alla Scuola.

Le Scuole sono attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico che deve tenere conto delle proposte formulate da Dipartimenti.

La proposta di attivazione deve contenere l'indicazione dei Corsi di studio di pertinenza della Scuola.

La partecipazione ad una Scuola impegna i Dipartimenti interessati a fornire le risorse, anche in termini di personale, necessarie alla gestione delle attività formative di pertinenza della Scuola stessa.

Un Dipartimento può afferire alle Scuole a condizione che i docenti ad esso afferenti assicurino almeno il 4% dei crediti formativi di base e caratterizzanti dei Corsi di studio di pertinenza della singola Scuola.

Sono organi della Scuola:

- il Presidente;
- il Consiglio;
- la Commissione paritetica docenti-studenti.

Il Presidente della Scuola è nominato dal Rettore in una terna di professori di I fascia indicati dai Dipartimenti.

Il Consiglio della Scuola è costituito:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti, o loro delegato;
- b) dai Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse costituiti nell'ambito dei Dipartimenti afferenti. Il loro numero deve essere pari al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti.

Nel caso in cui il numero dei Coordinatori risulti superiore a tale percentuale, si procederà a una selezione con apposita procedura elettorale disciplinata dal Regolamento generale di Ateneo.

Nel caso in cui, invece, il numero dei Coordinatori sia inferiore alla predetta percentuale, tale componente è integrata, mediante elezione, con componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;

- c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo.

Il Direttore di un Dipartimento non afferente alla Scuola, o suo delegato, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della Scuola in cui si delibera in ordine a Corsi di studio nei quali i docenti del Dipartimento prestano attività didattica in insegnamenti di base e caratterizzanti.

Il Consiglio della Scuola:

- può proporre ed esprimere parere al Senato Accademico sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica dei corsi di studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
- ~~(limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai Dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato);~~
- propone al Senato Accademico il manifesto annuale degli studi;
- coordina la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, **(conferma) prende atto dell'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai Dipartimenti afferenti (e, eventualmente, con delibera motivata, ne chiede il riesame);**
- formula a Dipartimenti non afferenti:
 - richieste di docenza per insegnamenti di settori non presenti o non adeguatamente coperti nei Dipartimenti afferenti;
 - richieste di docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola;
- esprime parere ai Dipartimenti afferenti sulle proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo concernenti l'ordinamento didattico;
- esprime parere ai Dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;
- predispone il piano dell'offerta formativa e ne assicura l'attuazione;

- organizza le attività di orientamento e di tutorato;
- contribuisce a promuovere l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
- contribuisce a promuovere le misure volte a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
- verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei corsi di studio;
- formula proposte e/o richieste ai Dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature ritenuti indispensabili per un migliore ed efficace svolgimento delle attività didattiche;
- coordina gli spazi e i tempi dell'attività didattica (orario, aule,...);
- coordina le attività collaterali all'attività didattica principale (calendario esami, tesi,...);
- vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche;
- esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli altri regolamenti.

Commissione paritetica studenti-docenti.

La Commissione paritetica docenti studenti è composta dal Presidente della Scuola, o suo delegato, e da un numero pari di docenti e rappresentanti degli studenti designati dai Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di studio/classe/interclasse, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio/classe/interclasse interessato.

La Commissione paritetica ha il compito di:

- a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti;
- b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti;
- c) formulare pareri alla Scuola sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio.

La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Articoli su "Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole"

Art. ...

Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti e dai Presidenti di tutte le Scuole dell'Università ed è presieduto dal Rettore o suo delegato.

Il Collegio, secondo norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, elegge al proprio interno un Coordinamento, con funzioni istruttorie, composto da cinque Direttori (uno per ogni macroarea)/da quattro Direttori (due per la macroarea scientifica e due per quella umanistica) e da due Presidenti di Scuola (uno per ogni macroarea), ed un Coordinatore.

Non possono far parte del Coordinamento i Direttori di Dipartimento eletti nel Senato Accademico.

Il Collegio:

- a) esprime i pareri richiesti da altri Organi dell'Ateneo sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole;
- b) promuove forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca e per la didattica;
- c) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti e delle Scuole, delle procedure amministrative previste dai Regolamenti dell'Università;
- d) formula proposte ed esprime pareri su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole e, in particolare, sui criteri generali di ripartizione di risorse umane e finanziarie;
- e) ~~(elegge i Direttori di Dipartimento componenti il Senato Accademico; (competenza da riconoscere ove si approvi la proposta n. 2 di composizione del Senato Accademico));~~
- f) **e)** esercita tutte le altre attribuzioni previste **dalle leggi**, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Collegio é convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

Articolo su "Collegio di Disciplina"

Art....

Collegio di Disciplina

1. E' istituito il Collegio di disciplina, competente per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di prima, seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti del ruolo ad esaurimento.
2. Il Collegio è composto da tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali componenti effettivi, e da un componente supplente per ciascuna fascia, (~~tutti in regime d'impegno a tempo pieno~~).
3. Il Collegio è costituito con decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico dei componenti di cui al c. 2.

La designazione avviene fra una rosa di nominativi proposti dai Dipartimenti, uno per ciascuna categoria.

4. Il Collegio dura in carica quattro anni e i componenti non sono immediatamente ridesignabili. Il Collegio elegge fra i componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente.

In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti effettivi al momento di avvio del procedimento disciplinare subentrano i componenti supplenti e il Collegio opera in tale composizione fino alla formulazione del parere.

5. Il procedimento disciplinare è avviato dal Rettore per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, previa contestazione di addebito all'interessato e fissazione di un termine per la presentazione di deduzioni, il Rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta in ordine alla sanzione da irrogare.
6. Il Collegio è competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento disciplinare e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta del Rettore, entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione ove il Collegio ritenga necessaria un'integrazione di istruttoria.
7. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. Il Collegio, udito il Rettore o suo delegato, convoca il docente sottoposto a procedimento disciplinare, che può farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia.
8. Il parere del Collegio, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sia in relazione alla sanzione proposta, assunto nei termini di cui al c. 6, deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal Collegio.

9. Ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga entro centoottanta giorni dalla data di trasmissione del parere del Collegio, il procedimento si estingue.
10. Ove il Collegio o il Consiglio di Amministrazione siano in fase di costituzione il termine è sospeso fino alla loro regolare costituzione.
11. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, nei casi in cui il Rettore abbia

conoscenza di fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, i termini previsti dall'art. 10 della l. 240/2010 sono sospesi fino alla costituzione del Collegio.

Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e, contestualmente, informa il docente interessato della sospensione dei termini fino alla costituzione del Collegio.

12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia.

Interviene il Preside Notarnicola, il quale si associa ai ringraziamenti rivolti al Magnifico e ai componenti della Commissione per il lavoro svolto. Il Preside continua dicendo che se è vero come è vero che a Taranto negli ultimi quindici anni è stato svolto un percorso virtuoso, che ha portato alla costituzione di un polo jonico consolidato, caratterizzato da tre facoltà e da svariati corsi di laurea con una popolazione studentesca di numerosità molto elevata, e che se uno dei punti di maggiore innovazione della legge 240 è proprio la "dipertimentalizzazione", ossia il nuovo ruolo che assumono i dipartimenti nella gestione della didattica oltre che della ricerca, allora è anche vero che l'unico modo per proseguire il percorso virtuoso del Polo Jonico è quello che prevede l'afferenza al suddetto Dipartimento dei colleghi dei corsi di laurea delle seconde Facoltà di Economia e di Giurisprudenza. Il Dipartimento Jonico potrebbe essere il riferimento anche per i corsi di laurea presenti su Taranto afferenti alle Facoltà di Scienze della Formazione, Lettere ed, eventualmente, Scienze MM.FF.NN. 2. Il Preside continua dicendo di non essere a favore di soluzioni coatte di afferenza, ma ricorda che i colleghi afferenti alle Facoltà joniche sono risultati vincitori di concorsi banditi per le sedi di Taranto. Il Dipartimento Jonico potrebbe quindi essere l'unico referente dei corsi di laurea oggi erogati dalle seconde Facoltà di Giurisprudenza ed Economia, senza alcun bisogno di costituire eventuali Scuole. A tal fine è necessario incentivare i colleghi ad afferire al Dipartimento Jonico, prevedendo, ad esempio una percentuale relativa all'afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti nettamente superiore al 12%, o una percentuale relativa all'afferenza dei dipartimenti alle scuole nettamente superiore al 4%. A tal proposito, il Preside Notarnicola sostiene che il comma 2 dell'articolo dei corsi di studio potrebbe essere emendato in questo modo: "I Corsi di studio afferiscono al Dipartimento che contribuisce all'erogazione dei crediti formativi in misura almeno pari al 60% dei crediti formativi di base e caratterizzanti. Nel caso in cui non esista il dipartimento che abbia tale copertura del 60%, il corso di studio afferirà a più dipartimenti e sarà denominato corso interdipartimentale.

Il Preside continua sostenendo di essere assolutamente d'accordo con il Preside Uricchio relativamente ad una maggiore rappresentatività del Polo Jonico nel CdA con un docente e con uno studente.

Infine, il Preside Notarnicola conclude sostenendo di preferire la proposta n. 1 poiché permetterebbe di avere un numero minore di dipartimenti.

Ottomano Palmisano

INTERVENTO SENATO ACCADEMICO DEL 13/09/2011

Bisogna tener conto di quello che sarà l'impatto sulla comunità studentesca, dopo la messa in atto delle nuove scuole e dei dipartimenti. Dico questo perché finora, all'interno della commissione statuto, si è affrontata la questione docenze e afferenze tra i dipartimenti, e poco quella che riguarda i veri fruitori della nostra università, ovvero gli studenti. Dico questo, in quanto ritengo che la Commissione Statuto - che ha svolto in questi mesi un ottimo lavoro - debba porsi dei quesiti che in apparenza sembrerebbero piuttosto semplici. Come verranno dislocate le segreterie didattiche? Dove lo studente potrà reperire informazioni? Dopo la fusione di dipartimenti, come verranno regolamentate le biblioteche, e quali le modalità di prestito libri? Sono domande a cui noi, che governiamo il nostro Ateneo dobbiamo rispondere, perché è questo che lo studente ci chiede. Mi auguro quindi che il nostro ruolo sia in futuro quello di garantire e tutelare un servizio che sia efficiente e chiaro agli studenti, ancor prima della messa in atto del decreto Gelmini.

Marco Ottomano Palmisano

Il Prof. Palmieri, nell'esprimere il proprio apprezzamento per il contenuto ed i toni dell'intervento del Prof. Guaragnella, preannuncia di voler anch'egli astenersi da un'analisi puntuale di tutti gli aspetti, talvolta apparentemente contraddittori, della bozza di Statuto riservandosi di far pervenire a breve le proprie osservazioni in forma scritta alla Commissione nell'auspicio che in una successiva riunione il SA possa discutere un testo più chiaro sia per quanto riguarda le finalità generali sia per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilità delle singole strutture/organi.

Prima di entrare nel merito di alcuni aspetti della bozza, il Prof. Palmieri ritiene opportuno evidenziare la necessità di inserire nella definizione dei compiti degli organi e delle strutture dell'Università riferimenti puntuali alla valutazione dei processi e dei risultati quale cardine necessario per il funzionamento del nuovo sistema universitario che non può in alcun modo essere demandato al solo Nucleo di Valutazione.

Per quanto riguarda gli aspetti salienti della bozza di Statuto, il Prof. Palmieri sottolinea la necessità che il Rettore continui a rappresentare l'Organo di massima garanzia per l'intera comunità universitaria. A questo proposito, nel ricordare che la Legge non impone alcun vincolo in merito alla quota riservata agli studenti, egli ritiene che la quota dell'elettorato attivo complessivamente riservata al personale tecnico-amministrativo e agli studenti (pari al 30% dell'elettorato attivo) sia sproporzionata, per compiti e responsabilità, rispetto a quella riservata al personale docente.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, egli si dichiara sfavorevole all'ipotesi di individuare i componenti interni sulla base della appartenenza ad una categoria del personale universitario (ordinari, associati, etc.) dovendosi privilegiare i criteri della competenza e dell'esperienza nella loro scelta e nel contempo assicurare che essi non rappresentino gli interessi parziali delle singole categorie in seno al massimo Organo amministrativo bensì gli interessi generali dell'Ateneo. Egli ritiene altresì del tutto inopportuno il meccanismo per il quale i componenti del Consiglio di Amministrazione siano designati da una "Commissione

di garanzia” ritenendo necessario che la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione abbia luogo in modo che sia chiara la responsabilità di ciascuna nomina. A questo proposito, il Preside Palmieri, ricorda che nella maggior parte degli statuti fin qui approvati nelle altre sedi universitarie, è previsto che il Rettore sia responsabile della individuazione dei componenti “esterni” mentre il SA abbia la responsabilità di designare i componenti “interni”.

Prima di trattare della composizione del SA, il Preside Palmieri ritiene utile sottolineare la necessità di chiarire compiti e responsabilità dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo tra questi. Infatti la definizione delle modalità attraverso le quali i Dipartimenti esplicano le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e quelle finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, ad essi “contestualmente” attribuiti dalla Legge, è di fondamentale importanza per realizzare efficacemente ed efficientemente tali funzioni fondamentali per l'Università. Nell'evidenziare la distinzione di tali funzioni, pur tra loro collegate, egli evidenzia come mentre da un lato il migliore svolgimento della ricerca scientifica faccia propendere verso la formazione di dipartimenti scientificamente omogenei, utili anche a garantire la qualità del reclutamento e l'impiego razionale delle risorse umane disponibili, dall'altro occorre evitare il rischio di isolamento dei Dipartimenti a detrimento di una migliore organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative e di una gestione razionale dei servizi. Anche allo scopo di evitare una dannosa parcellizzazione delle attività e degli interessi dei singoli Dipartimenti, nella maggior parte degli statuti elaborati dagli Atenei italiani, ed in particolare dagli Atenei di grandi dimensioni, assume particolare rilevanza il ruolo delle Scuole quali strutture organizzative di coordinamento e gestione delle attività formative e dei servizi ad esse collegati. È pertanto opportuno che anche nello statuto dell'Università di Bari a tali strutture siano attribuiti personale dedicato ed autonomia finanziaria per assicurare il puntuale svolgimento di compiti attualmente svolti dal personale in servizio presso le Presidenze di Facoltà, le

Biblioteche, i Poli linguistici ed altre strutture di servizio che necessitano di coordinamento e, laddove possibile, di accorpamento.

Senza con questo limitare le potenzialità dei Dipartimenti che devono in ogni caso conservare la propria autonomia propositiva anche in materia didattica, eventualmente esercitandola di concerto con altri Dipartimenti che contribuiscono in modo significativo alla realizzazione di attività formative comuni, solo le Scuole possono garantire nel contesto di un Maga-Ateneo una efficace organizzazione e razionalizzazione dei servizi nel rispetto dei principi di razionalità, efficacia ed economicità, e nello stesso tempo un luogo appropriato di confronto delle esigenze dei singoli Dipartimenti rispetto alle esigenze generali dell'Università. Benché di norma la Scuola costituisca una struttura di raccordo tra più dipartimenti, è possibile tuttavia che in talune situazioni particolari, anche allo scopo di non disincentivare un eventuale processo aggregazione tra dipartimenti fra loro omogenei, un dipartimento di grandi dimensioni che assommi tutte le strutture umane e strumentali necessarie per il buon funzionamento dal punto di vista culturale e logistico delle attività formative in cui detto dipartimento è coinvolto, i componenti del dipartimento possano rappresentare l'elettorato attivo per gli Organi della Scuola purchè questa modalità organizzativa non sia disfunzionale alle esigenze di altri Dipartimenti affini che potrebbero essere aggregati alla stessa Scuola. A questo proposito possono essere di ispirazione le proposte di altri Atenei come ad esempio l'Università di Palermo il cui statuto, ancora in fase di approvazione, prevede che "ogni Struttura di raccordo, o Scuola, sia formata da almeno tre dipartimenti o 120 docenti". Analogamente nello statuto può trovare soluzione la situazione particolare delle sedi di Taranto come ad esempio previsto dall'Università di Bologna che prevede speciali deroghe per la definizione dei Dipartimenti e delle Scuole, entro i limiti della legge, per le sedi decentrate.

Nell'auspicare una più chiara definizione dei compiti e delle responsabilità del Dipartimento, che non può essere assoggettato a pareri preventivi né da parte della Scuola né tanto meno da parte dei Consigli di Corso di Studio/Classe/Interclasse la

cui principale ragione di esistenza, alla luce dell'attuale status giuridico dei docenti non più titolari di "cattedra" ma afferenti ad un S.S.D. e delle prerogative dei Dipartimenti cui compete per Legge la responsabilità della programmazione delle attività formative eventualmente di concerto con altri dipartimenti cointeressati, è costituita dalla possibilità di incontrare per esigenze di coordinamento didattico la componente docente appartenente a Dipartimenti che avendo un peso didattico marginale non fossero per questo titolati a partecipare alla fase programmatica delle attività formative ovvero estranea ai ruoli dell'Università, il Prof. Palmieri suggerisce altresì di utilizzare le Scuole come collegi elettorali per l'elezione dei rappresentanti del personale docente nel SA. La sostituzione delle Macroaree individuate nella bozza di statuto con le Scuole consentirebbe di ricomporre il legame tra rappresentanti e rappresentati a funzioni comuni (quelle proprie della Scuola), elemento questo di particolare importanza per un controllo diretto ed efficace dell'operato degli eletti da parte degli elettori. Il Preside Palmieri osserva altresì come, sulla base di consolidate esperienze in campo nazionale ed internazionale, sia lecito supporre che ad ognuna delle 5 Macroaree delineate nella bozza di statuto potrebbero ragionevolmente corrispondere, con alcune deviazioni relative a specifici settori di alcune aree scientifiche culturalmente assai significativi ma di limitato impatto dal punto di vista numerico, ad un numero assai limitato di Scuole. Laddove, si ritenga non possibile o inopportuno giungere alla definizione delle Scuole in sede di Statuto, si potrebbe stabilire, analogamente a quanto stabilito dall'Università di Genova, che "le Scuole costituite nell'Ateneo in prima applicazione coincidano con le 5 Macroaree" fatte salve le deviazioni sopra menzionate nel rispetto della volontà dei singoli Dipartimenti.

INTERVENTO del PRESIDE PERRONE nel SA del 13/09/2011

Il Preside Perrone tiene a segnalare il ritardo con cui la Commissione Statuto ha affrontato la problematica relativa alla organizzazione e funzioni dei Dipartimenti maturando solo alla fine dei suoi lavori una proposta che oggi viene sottoposta all'esame del SA. Sarebbe stato utile invece che le linee guida sui Dipartimenti fossero state le prime ad essere emanate giacché l'Istituto dei Dipartimenti rappresenta secondo la nuova legge 240/2010 la più radicale rivoluzione rappresentando esso il fulcro sia dell'attività di ricerca che della didattica ed al quale saranno incardinati i docenti così come succede ora con le Facoltà che invece sono destinate ad essere disattivate. Nel frattempo però, dopo l'entrata in vigore della nuova Legge Gelmini, a partire dal gennaio 2011, c'è stato un profondo processo di riorganizzazione tra Dipartimenti su sola istruttoria della Commissione CODIGE, secondo le procedure da sempre adottate, e quindi poi, su delibera degli Organi di Governo, CdA e SA, si sono costituite nuove aggregazioni dipartimentali senza che nel frattempo fossero pronte le nuove linee guida da parte della Commissione Statuto. Anzi è accaduto che nel frattempo sono state da più parti date per scontate delle certezze, dimostratesi essere poi solo ipotesi, come il numero minimo di 50 afferenti per Dipartimento, la costituzione di Macroaree per l'elezione dei membri del Senato, la quota del 70% dei CFU in un Dipartimento per la gestione autonoma di corsi di laurea, tutti elementi che hanno potuto orientare verso determinate scelte il processo di riorganizzazione dipartimentale avvenute negli ultimi tempi e che deve concludersi tra poco, entro il 15 ottobre pv. Ora, a poche settimane della detta scadenza, ci si trova di fronte ad una prospettiva di organizzazione e funzioni della struttura dipartimentale elaborata dalla Commissione Statuto (minimo 40 afferenti, omogeneità in ambiti di ricerca e/o per l'erogazione dell'offerta formativa, ecc. ecc.), e ci si trova di fronte a soluzioni alternative alla costituzione delle Macroaree ed infine a indici di basse percentuali di CFU dei corsi di studio per poter essere presenti in Scuole. La domanda ed il dubbio che scaturisce è che probabilmente sarebbe stata diversa la recente avvenuta riorganizzazione dipartimentale se essa fosse stata accompagnata e guidata da linee guida elaborate dalla Commissione Statuto sulla base della nuova legge 240/2010.

Passando a proposte e suggerimenti che oggi il SA è chiamato a formulare rispetto alla bozza di Statuto elaborata dalla Commissione di Ateneo, il Preside Perrone ritiene che, dato che sulla organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole la Legge 240/2010 lascia ampi margini di autonomia agli Atenei, sia doveroso tenere presente innanzitutto le esigenze e bisogni dell'utenza, cioè degli studenti, delle professioni, del territorio, i quali hanno necessità di avere in un Ateneo punti chiari ed univoci di riferimento per l'attività didattica e l'offerta formativa in un determinato settore; è in questo senso che si sono espressi i diversi attori, nei momenti di interlocuzione con la Commissione Statuto, vedi documento del Consiglio degli studenti e posizione degli Ordini professionali.

Inoltre in un'epoca in cui i processi di europeizzazione e di internazionalizzazione determinano le diverse scelte in tutti i campi non è da considerare di secondaria importanza la situazione a livello nazionale ed internazionale; prendendo come esempio la situazione nell'ambito del settore del farmaco, nella stragrande maggioranza delle trenta sedi di Facoltà di Farmacia in Italia si sono costituiti dipartimenti multidisciplinari omogenei, denominati quasi tutti Dipartimenti di Scienze del Farmaco, con un grado di autonomia tale per erogare in modo efficace ed agevole l'offerta formativa dei corsi di studio storici a ciclo unico quali quelli di Farmacia e di Chimica e Tecnologia farmaceutiche. Inoltre a livello internazionale, in tutte le parti del mondo le strutture didattico-scientifiche nel settore del farmaco più diffuse sono o Department of Pharmacy o Faculty of Pharmacy. Sarebbe una strana anomalia non avere nell'Ateneo di Bari, peraltro l'unico dove è attualmente presente da circa ottanta anni la Facoltà di Farmacia su tutto il territorio regionale pugliese, una realtà didattico-scientifica compatta ed omogenea sulle scienze del farmaco.

Si propone quindi che i Dipartimenti debbano essere strutture didattico-scientifiche al massimo di due tipologie:

- a) a cui afferiscono docenti appartenenti a SSD omogenei in funzione di ambiti di ricerca, oppure
- b) a cui afferiscono docenti appartenenti a SSD omogenei in funzione della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Se invece si lascia che sia e/o, si ammette una terza tipologia ibrida, di un dipartimento con SSD non omogenei ma non omogeneo per gestire con un alto grado di autonomia uno o più corsi di studio, quindi senza una chiara finalità.

Viene quindi suggerita e proposta la figura di Dipartimento referente o proponente che si assuma la responsabilità per la erogazione e gestione di determinati corsi di studio, e tutto questo nella direzione di assicurare, nell'interesse precipuo degli studenti, una più facile gestione ed efficacia dell'attività didattica.

Il Preside Quaranta interviene per ricordare al S.A. e alla Commissione Statuto che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato all'unanimità, nelle sedute del 31 gennaio 2011, 11 aprile 2011 e 20 giugno 2011, le Mozioni della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia che sostanzialmente richiamano l'opportunità che, per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, la "Struttura di raccordo" prevista all'articolo 2.2 punto c della Legge 240/2010, venga identificata nella Facoltà di Medicina e Chirurgia presieduta dal Preside e che ad essa vengano riconosciute le seguenti funzioni:

- *responsabilità dei rapporti con il Servizio Sanitario al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti della Facoltà da quelle di insegnamento e ricerca, in tutti i corsi di studio attivati;*
- *coordinamento della offerta formativa, ivi compresi i Corsi di laurea delle professioni e le Scuole di Specializzazione di area sanitaria;*
- *coordinamento dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina;*
- *coordinamento, anche tramite parere, delle chiamate deliberate dai vari Dipartimenti;*
- *responsabilità della valutazione dell'attività didattica, scientifica ed assistenziale dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio coordinati, con la possibilità di attribuzione di risorse premiali;*
- *gestione di fondi dedicati non solo alla didattica ed al funzionamento dei servizi comuni, ma anche alle altre funzioni ricomprese nelle competenze ad essa riconosciute.*

Il Preside Quaranta informa inoltre che molte Università hanno già deliberato, all'interno del nuovo Statuto, di mantenere la denominazione di Facoltà per la "Struttura di raccordo".

Resta:

"Con riferimento all'articolo Dipartimenti, il Senatore Resta propone di scorporare nel testo al comma decimo il momento della istituzione del posto di ricercatore a tempo determinato da quello della chiamata e quindi di inserire la seguente frase prima di 'proposte di chiamata di ricercatori': proposte di istituzione di posti di ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza (assoluta?) dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato".

"Con riferimento poi all'articolo Scuole/Facoltà, quanto ai componenti il Consiglio, egli propone una formula di garanzia affinché via sia una rappresentanza percentuale *fissa* o un numero *certo* di Professori Associati e di Ricercatori in tale organo, atteso che la stragrande maggioranza degli altri componenti sarà di fatto costituita da professori ordinari".

INTERVENTO PRESIDE ROMANELLI NEL SENATO ACCADEMICO 12.09.2011 PUNTO 1 (STATUTO)

In primo luogo desidero ringraziare il Magnifico Rettore, per questa importante occasione di discussione sul nuovo Statuto, e la Commissione Statuto, per il complesso lavoro che sta svolgendo con grande impegno.

Da un attento esame del testo pervenuto, invertendo però l'ordine degli articoli e cominciando dalle funzioni attribuite ai Corsi di Laurea per poi passare ai Dipartimenti ed alle Scuole, emergono, a mio parere, alcuni punti non ben definiti nella questione delle 'afferenze' dei Corsi di Laurea ai Dipartimenti e di questi ultimi alle Scuole.

Infatti, nell'articolo in cui si parla dei Corsi di Studio, si afferma che "il Coordinatore e' componente di diritto del Consiglio della Scuola cui partecipa il Dipartimento di afferenza", d'altra parte possono esistere "Corsi di Studio che afferiscono a due o piu' Dipartimenti" e non e' detto che questi Dipartimenti siano tutti afferenti ad un'unica Scuola. Anzi, potrebbe anche accadere che uno stesso Dipartimento possa afferire a piu' Scuole.

Pongo, quindi, la seguente questione: *ove un Corso di Laurea afferisca a piu' Dipartimenti, i quali siano afferenti, a loro volta, a Scuole diverse, a quale dei Dipartimenti dovrebbe competere la scelta della Scuola in cui 'inserire' il Corso di Laurea?*

Dunque, *propongo* di effettuare una *simulazione* del funzionamento degli Organi di Governo, partendo dal basso e tenendo conto degli attuali Corsi di Studio.

Entrando, poi, nel merito della *composizione del Senato* esprimo la mia preferenza per l' *opzione 2*, che consente la presenza nel consesso di un maggior numero di Direttori di Dipartimento (comunque ben al di sotto del numero dei Dipartimenti esistenti) ed una perfetta corrispondenza tra le aree scientifiche rappresentate in sede locale e quelle rappresentate in sede CUN, evitando la creazione di aggregazioni in macroaree su base locale. Questa scelta consentirebbe, a mio parere, una migliore comprensione delle tematiche da trattare e, quindi, decisioni del Senato Accademico piu' adeguate ai singoli problemi.

Quanto al *Consiglio di Amministrazione*, sono assolutamente contraria a prevedere la nomina di 4 (su 11) componenti "non appartenenti ai ruoli dell'Universita'", in quanto tale numero mi sembra eccessivo rispetto a quello delle altre figure "interne" previste. *Propongo* di limitarsi a soli 3 "non appartenenti ai ruoli dell'Universita'" (su 11) in linea anche con quanto deciso in quasi tutte le altre Universita' italiane.

Desidero ora soffermarmi sull'articolo della bozza in discussione relativo ai *Dipartimenti* in cui si propone (comma 2) di fissare a 40 il numero minimo di componenti di un Dipartimento, come previsto per legge. A mio parere tale numero minimo dovrebbe essere elevato, altrimenti si rischierebbe di incorrere in molti casi in situazioni di disattivazione dello stesso, magari per un semplice pensionamento, o trasferimento, o altro evento imprevisto. Senza contare, tra l'altro, che l'eventuale disattivazione di un Dipartimento porterebbe con se' anche il rischio di delegittimare il Direttore che siede come componente del Senato Accademico in virtu' del suo status. Pertanto, anche in linea con quanto deciso nella stragrande maggioranza delle altre sedi universitarie, *ritengo piu' adeguato prevedere per il Dipartimento il numero minimo di 45 componenti.*

Quanto alla questione dell' *afferenza ai Dipartimenti dei docenti della II Facolta' di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali*, torno a ribadire un concetto gia' espresso in altre occasioni. *E' impensabile che essi possano costituire un nuovo Dipartimento o confluire nell'attuale Dipartimento Jonico Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo Societa', Ambiente, Culture.*

Infatti, si deve considerare la estrema diversificazione dei settori scientifico-disciplinari presenti nella II Facolta' di Scienze MM.FF.NN. ed il pieno coinvolgimento dei docenti in consolidate attivita' scientifiche nell'ambito di qualificati gruppi di ricerca presenti nei 9 Dipartimenti di attuale afferenza. Cio', in realta', rappresenta proprio la migliore garanzia di un alto standard qualitativo di ricerca, basato su una provata qualita' scientifica ed una disponibilita' di adeguate dotazioni, in termini di risorse umane e materiali, di ciascuno dei Dipartimenti di riferimento, comparabili a pieno titolo con la maggior parte dei Dipartimenti di area Scienze a livello nazionale. Qui, richiamandomi anche all'intervento della Prof.ssa Agostiano, che condivido pienamente, sottolineo l'importanza di considerare la qualita' della ricerca come un fattore irrinunciabile per la nostra Universita'.

Peraltro, l'offerta formativa e le iniziative scientifiche degli ultimi anni su Taranto testimoniano senza tema di smentite quanto il territorio possa trarre beneficio dalla ricerca svolta con grande competenza e impegno dai nostri docenti e quanto proficuo possa rivelarsi l'apporto di risorse umane e materiali dei Dipartimenti di appartenenza. Cosi' come deve essere ben presente a tutti che non e' necessario far parte di un Dipartimento collocato "fisicamente" a Taranto per assicurare l'offerta formativa e contribuire al trasferimento tecnologico ed all'innovazione sul territorio. Basti pensare a quanto realizzato a Taranto negli ultimi anni in collaborazione con vari soggetti pubblici e privati. Ne sono esempio la nascita del Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attivita' Marittime, gli Spin-off insediati presso la Facolta', le Convenzioni ed i Partenariati con numerosi soggetti pubblici e privati, i Progetti PON e POR, i Convegni nazionali ed internazionali svoltisi presso la II Facolta' di Scienze MM.FF.NN. e le tante attivita' che, oltre all' offerta formativa, i docenti sono pronti a continuare a garantire anche in un mutato quadro organizzativo e di governance.

"Il Prof. Savino ringrazia il Magnifico Rettore e la Commissione per il lavoro svolto, dichiara di condividere molte delle osservazioni già fatte da diversi Colleghi ed evidenzia che: a) per i nuovi Dipartimenti il numero minimo richiesto potrebbe essere di 45 per la costituzione e di 40 docenti per la disattivazione e sarebbe opportuno prevedere le sezioni; b) per il Senato Accademico anche se con qualche perplessità è più favorevole alla proposta n. 2 tenuto conto della maggiore omogeneità delle Macroaree CUN rispetto a quelle ipotizzate per la proposta n. 1; c) per le Scuole propone che la percentuale del 4% dei crediti formativi per l'adesione dei Dipartimenti alle Scuole sia significativamente aumentato; d) per i Corsi di Studio a cui contribuiscono più Dipartimenti all'erogazione dei crediti formativi bisogna individuare il Dipartimento sede amministrativa ed il criterio potrebbe essere il numero di crediti erogati; e) auspica che il nuovo statuto preveda chiaramente l'impegno dell'Università ad instaurare rapporti a livello istituzionale con la regione Puglia".

Intervento preside Spinelli -13 settembre 2011

Il preside Spinelli evidenzia che la legge 240 è intervenuta pesantemente sulla *governance* del sistema universitario forzando gli atenei verso schemi organizzativi che lasciano pochi spazi all'autonomia gestionale, alle rappresentatività negli organi, ai ruoli degli stessi. Infatti è evidente il mutamento di ruoli del SA nelle funzioni e prerogative ormai subordinate a quelle del CdA, e sono cambiate le funzioni dei Dipartimenti che oltre all'organizzazione delle attività di ricerca ora si dovranno occupare della gestione delle attività didattiche, delle risorse relative e soprattutto di tutti gli aspetti del reclutamento. Sono state quindi istituite le Scuole d'Ateneo sulla cui denominazione definitiva ci si sta forse troppo soffermando, laddove è invece più importante interpretarne correttamente ed integrarne dove possibile le funzioni previste dalla legge. In tutto questo impianto spesso funzioni e prerogative di organi e strutture per dover essere coerenti tra loro e non in conflitto, possono apparire incerte e non ben distinte. Pertanto guardando il lavoro fatto sinora dalla Commissione egli sente di poter affermare che è stato fatto sinora uno sforzo meritorio di ricostruzione di un impianto dove queste funzioni e prerogative sono state riprese e precisate e in diversi aspetti sono state chiarite. Non può essere facile adottare tutte le prescrizioni della Legge 240 nella costruzione di un impianto di *governance* rispettoso delle rappresentanze in un ateneo grande e generalista come il nostro e che sia efficiente e promozionale per tutte le nostre aspettative di crescita.

Egli ritiene che sia importante che i nuovi Dipartimenti si formino tenendo conto di queste nuove attribuzioni previste. L'aspetto del reclutamento cioè la programmazione, la selezione e la chiamata dei futuri docenti abilitati è ormai molto diverso da quello sinora praticato. Sinora ci sono state triple e quindi doppie idoneità e in questo caso sull'opportunità della chiamata si esprimevano le Facoltà su sollecitazione dei Dipartimenti, in una situazione molto spesso al di fuori di una programmazione preventiva. Adesso con le abilitazioni nazionali ci saranno numerosi idonei e i Dipartimenti saranno chiamati ad un'importante assunzione di responsabilità nel reclutamento attraverso le varie forme previste dalla Legge 240. Queste scelte, attraverso la Scuola ed il SA, quindi saranno da essi trasmesse al CdA: diventa perciò importante che il Dipartimenti conservino o si formino con una chiara, univoca ed omogenea identità scientifico-disciplinare per una corretta ed efficiente gestione del reclutamento, rispettosa della crescita dei vari settori e delle legittime aspettative delle varie fasce, specialmente le più deboli. Ma è altrettanto importante, anzi ineludibile, che questo processo promuova e garantisca questa nuova assunzione di responsabilità attraverso la certezza della rappresentatività delle aree disciplinari negli Organi di Governo. Infatti il preside Spinelli ribadisce che non ci può essere reale responsabilità se non c'è garanzia di effettiva rappresentatività. Pertanto l'ipotesi "numero due" fatta dalla Commissione Statuto appare più aderente a questa nuova realtà: infatti per quanto concerne il reclutamento, la possibilità di prevedere nel SA direttori provenienti praticamente da tutte le varie aree scientifiche CUN va in questa direzione (addirittura egli auspicherebbe che nel meccanismo di elezione da parte del Collegio di Direttori e Presidenti di Scuole ci sia la riserva di almeno una designazione di un direttore per area, e quindi di non più d'uno). Per quanto riguarda

il numero dei docenti minimo per la costituzione di un dipartimento egli propende per una scelta la più aderente possibile a quella fissata dalla legge, per salvaguardare aggregazioni disciplinari omogenee (specialmente quelle corrispondenti alle aree CUN che funzionano da sempre, addirittura da prima della Legge 382), ma con precise cautele riguardo la mobilità dei docenti tra gli stessi. Occorre infatti considerare che in un qualsiasi momento, se non si adottano precisi regolamenti, la possibilità dei docenti di trasferirsi altrove, ancorché in numero ridotto, può indurre lo scioglimento automatico del Dipartimento di partenza se l'organico di docenza dovesse andare soglia o condizionarne comunque l'assetto e gli equilibri. Per quanto concerne i rappresentanti d'Area CUN egli condivide la scelta di essersi riferiti alle effettive aree CUN che non può che assicurare chiarezza nei compiti e negli obiettivi nelle aree stesse, ed è in relazione diretta con tutto ciò che elabora il MIUR in termini di valutazione e allocazione di risorse. Egli ribadisce che la garanzia che tutte vengano rappresentate è altrettanto importante per quanto concerne la promozione ed il monitoraggio di tutte le attività scientifiche e di tutti i processi concernenti l'acquisizione e la distribuzione delle risorse a livello d'Ateneo per le varie discipline. Anche qui come per i Direttori la corrispondenza diretta con l'area scientifica CUN rafforza l'obbligo di impegno responsabile verso una base ben precisa e non vaga o non ben definita, vincola tutti i membri del SA ad un puntuale, costante rapporto con questa, non lascia spazi ad atteggiamenti arbitrari o improvvisati. Quindi per il medesimo motivo la presenza equilibrata delle varie fasce di docenza, del personale TA, degli studenti è elemento di garanzia di raccordo diretto con tutti i componenti del nostro Ateneo e di certezza quindi di una gestione non conflittuale dei processi di crescita e sviluppo che si dovranno mettere in campo. Nell'ottica attuale della valutazione a cui saranno sottoposte tutte le nostre strutture da parte del MIUR, è importante che scelte, programmi e responsabilità siano sempre collegati altrimenti la *governance* non sarà mai credibile e la crescita non sarà mai significativa. Per quanto riguarda il CdA il preside Spinelli ravvisa che il modello proposto, specialmente se viene ridotto il numero a meno di 11 unità, conservando ovviamente la rappresentatività di ruoli e di categorie che anche qui garantisce l'ascolto della voce di tutta la comunità, potrà essere uno strumento molto agile ed efficiente di gestione, ma soprattutto democratico: visto che le sue prerogative sono molto accresciute dalla legge è molto importante che ci sia una composizione garantista per tutti. I meccanismi proposti di designazione dei suoi membri interni tramite il SA, se questo sarà ben rappresentativo delle strutture periferiche, come egli ha testè auspicato, saranno a loro volta la garanzia di piena rappresentatività della comunità accademica per questo organo apicale. Lo stesso varrebbe per i membri esterni designati comunque tramite il SA da altri colleghi comunque originati subito prima dal SA.

Per quanto riguarda le Scuole il preside Spinelli rimarca che per come sono state definite dalla legge e per come sono loro stati attribuiti compiti e prerogative, sembra quasi che esse siano state introdotte per favorire un'organizzazione della didattica che voleva essere semplificata, economica in termini di risorse ed agile in termini di organi collegiali. Infatti la figura del presidente senza un minimo di ruoli negli organi

di governo è emblematica della dinamica di questa scelta. Nell'impianto legislativo si è ravvisata l'esigenza di un coordinamento di attività didattiche trasversali ai dipartimenti ed è stata introdotta la Scuola, ma poiché non si doveva replicare l'antica Facoltà, questa è stata svuotata di prerogative ma caricata di compiti alquanto difficili da portare avanti senza quegli effettivi poteri che prima erano invece attribuiti alle Facoltà. Ora egli riconosce che non si possa fare di più di quanto la legge permetta, anche se in qualche intervento precedente ha colto esigenze di riattribuire alle Scuole alcuni dei compiti delle Facoltà, ma sottolinea che è importante meditare su alcuni aspetti relativi alla docenza universitaria ignorati in questa impostazione. Egli rimarca che ora la gestione delle nuove lauree ed attività per la formazione degli insegnanti attribuita alle Facoltà dovrà in qualche modo passare ai Dipartimenti o alle Scuole e questo processo non è affatto chiaro come potrà compiersi. Pertanto egli richiama ancora l'attenzione sull'importanza che i Dipartimenti siano basati su settori davvero omogenei e che siano rappresentati al meglio negli organi centrali. C'è l'aspetto molto importante delle prescrizioni dei vecchi decreti ministeriali in tema di docenza (si ricordi il DM 17). I requisiti di docenza necessaria, il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari che erano obblighi da ottemperare nell'ambito delle Facoltà, dovranno essere d'ora in poi caricati sui Dipartimenti o sulle Scuole, senza che i primi abbiano (questo è certo) le coperture sufficienti e le seconde docenza afferente. Pertanto auspica che i Dipartimenti e le Scuole trovino elementi concreti di raccordo o siano istituiti attraverso intersezioni congrue e realistiche per facilitare più efficacemente l'attribuzione di queste responsabilità in termini di requisiti didattici. Quest'ultimo scenario suggerisce che sarà davvero difficile pensare a Dipartimenti realisticamente autonomi dal punto di vista della didattica e che prescindano dalla confluenza con altri in una Scuola. Come altri suoi colleghi il preside Spinelli invita a valutare con molta attenzione la percentuale dei crediti formativi di base e caratterizzanti prevista ai fini dell'afferenza di un Corso di Studio ad un Dipartimento e quella degli stessi nel caso dell'afferenza di un Dipartimento ad una Scuola; bisogna evitare che percentuali troppo basse creino fenomeni di dispersione di queste strutture nell'ambito di quelle a cui sono subordinate, come pure bisognerà rivedere con attenzione le prerogative di rappresentatività dei docenti in tutti questi organi per evitare di paralizzarne i lavori: a tal proposito non bisognerebbe favorire la ridondanza della rappresentatività per gli elettorati o le votazioni (per esempio stesso docente che debba essere conteggiato per il numero legale in più organi dove il suo livello di partecipazione è meno significativo).

Il Preside Triggiani ringrazia il Rettore e la Commissione per l'intenso, difficile e prezioso lavoro svolto in pochi mesi. La presentazione delle "Linee guida" appare inoltre una scelta metodologicamente corretta consentendo così al Senato accademico di fornire le proprie valutazioni in vista della redazione finale dell'articolato.

Egli esprime anzitutto serie perplessità sulla composizione del nuovo Senato accademico a proposito della individuazione del numero massimo di componenti previsto dalla legge (35). Ritiene che un numero così alto di membri renda pletorico il consesso a scapito dell'efficienza e dell'efficacia del suo funzionamento e che comunque una congrua riduzione rappresenterebbe un significativo segnale politico nell'attuale fase della vita politica del Paese. La rappresentatività democratica dell'organismo -con la presenza comunque assicurata di esponenti dei Direttori di dipartimento, dei rappresentanti delle Aree scientifiche e delle varie fasce docenti nonché del personale tecnico amministrativo e degli studenti- verrebbe comunque garantiti da un numero di membri fra 25 e 30. Segnala inoltre, in proposito, la necessità di non fare riferimento, come è nelle Linee guida, ad un rappresentante della sede di Taranto ma, più genericamente, delle sedi decentrate.

Analoga scelta sarebbe importante anche per il Consiglio di amministrazione riducendo anche di un solo membro la sua composizione rispetto al tetto massimo di 11 sancito dalla legge. Questa non stabilisce, infatti, che tale numero sia proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e consente di fissare in due, anziché in tre, i consiglieri esterni qualora si scenda sotto gli undici membri.

Per quanto concerne l'elettorato passivo, in via generale sarebbe auspicabile precisare al meglio la verifica della "candidabilità" rispetto alla competenza richiesta in ordine alle funzioni dell'organo, alla qualificazione scientifico-culturale, all'assenza di sanzioni collegate a violazioni del "Codice dei comportamenti" ed alla pregressa attiva partecipazione agli organi dell'Università.

Il Preside Triggiani, infine, ribadendo la propria valutazione negativa sull'accorpamento delle funzioni di ricerca e didattica nei Dipartimenti secondo quanto deciso dalla legge 240/2010, sollecita una più precisa individuazione delle relative competenze sul piano didattico. D'altronde, come già più volte segnalato in precedenza, la ricomposizione delle strutture dipartimentali in atto nel nostro Ateneo non può che essere notevolmente influenzata dai relativi contenuti del nuovo Statuto. Il che diviene molto rilevante riguardo alla determinazione delle, indispensabili, strutture di raccordo fra i Dipartimenti per la gestione dei Corsi di laurea, che è comunque preferibile denominare "Scuole" in quanto le attuali Facoltà esprimono una realtà istituzionale profondamente diversa.

Il preside Uricchio esprime, in primo luogo, un sincero e convinto apprezzamento del metodo con il quale sono stati condotti i lavori della commissione di revisione dello Statuto e, in particolare modo, l'ampio confronto sia interno, avviato con l'elezione dei componenti della commissione, sia esterno, con le parti sociali, il mondo professionale e le istituzioni locali.

In questo contesto, ritiene che il confronto con i rappresentanti accademici e istituzionali della sede ionica di Taranto sia stato particolarmente utile per valorizzare esperienze e opportunità di tale polo universitario. Nel prendere atto dell'introduzione nella bozza di Statuto della proposta di consentire ai dipartimenti della sede ionica la rappresentanza di un componente nel senato accademico, sia nella versione A che in quella B, propone che tale rappresentanza sia rafforzata. Nell'attuale senato accademico, sono componenti di diritto i tre presidi delle facoltà tarantine (giurisprudenza, economia e scienze); negli organi di governo previsti dal nuovo statuto, in attuazione della l. 240, considerata la soppressione delle facoltà, dovrebbe essere garantita una eguale partecipazione alla sede ionica (peraltro in forte crescita sia come numero di studenti che di attività). Il preside Uricchio propone, pertanto, che, oltre ad un direttore del dipartimento della sede di Taranto (allo stato attuale il dipartimento è unico), possa sedere in Senato accademico anche un rappresentante degli studenti (tra i 5 previsti) mentre in consiglio di amministrazione, si potrebbe prevedere anche un rappresentante dei docenti di Taranto (elevando da 4 a 5 i componenti interni e riducendo da 4 a 3 gli esterni).

Con riguardo alla soppressione delle facoltà (o meglio all'attribuzione ai dipartimenti delle competenze di carattere didattico ora attribuite alle facoltà), il preside Uricchio condivide quanto sostenuto dagli altri colleghi presidi con riguardo ai problemi di carattere gestionale che potranno emergere a seguito dell'attuazione della legge 240. Ritiene pertanto fondamentale che, ove possibile, venga individuato un dipartimento "responsabile" della didattica sulla base del numero dei crediti degli insegnamenti coperti dai docenti del dipartimento (ad esempio stabilendo una soglia del 60%). Ciò al fine di evitare conflitti di attribuzione di funzioni e facilitare gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente. Sottolinea, inoltre, che la costituzione delle scuole è, secondo la legge Gelmini (art. 2, lettera c "previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio", eventuale, dipendendo dalla volontà di due o più dipartimenti. Suggestisce pertanto di considerare tale disposizione anche al fine di evitare di incorrere in violazioni della legge che potrebbero essere rilevate e censurate nel controllo ministeriale successivo all'approvazione dello Statuto.

Sollewa, infine, la questione dell'afferenza al dipartimento ionico dei docenti che hanno vinto concorsi per la sede di Taranto. Auspica che il riordino conseguente all'approvazione del nuovo Statuto, con la conseguente soppressione delle facoltà di Taranto non costituisca un espediente per dismettere il proprio impegno nella sede tarantina. Pur non ritenendo che l'afferenza al dipartimento ionico possa essere considerata obbligatoria (punto non ancora chiaro nella successione delle disposizioni in materia (l. 382/1980 e l. 240/2010), ritiene necessario che possa essere rapidamente raggiunta la soglia del 40 docenti per il mantenimento del dipartimento ionico.

VULCANO:

Magnifico Rettore

premetto che ringrazio la commissione per il lavoro finora svolto ma devo esternare alcune rimostranze:

avrei preferito che la commissione interloquisse più spesso con quest'organo e col Consiglio di Amministrazione di modo che la discussione fosse più incentrata sui singoli punti e potesse essere più incentrata sui problemi pratici del riassetto degli organi di governo.

Considero positiva l'eventualità di ridurre la componente esterna in Consiglio di Amministrazione ma non sono affatto favorevole alla contestuale diminuzione della componente studentesca perché questa è elettiva e non si può pensare di ridurre ad un solo rappresentante contravvenendo, in tal caso, al principio democratico di tutelare le diverse anime degli studenti. Per altro, in questi anni, la componente studentesca in CdA si è sempre rivelata molto competente e propositiva quindi un suo ulteriore ridimensionamento non è affatto giustificabile.